

**COMMISSION DE REFLEXION
SUR L'APPLICATION DU PRINCIPE DE LAÏCITE DANS LA REPUBLIQUE**

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Commissione di riflessione sull'applicazione del principio di laicità

Rapporto al Presidente della Repubblica

(luglio-dicembre 2003)

presidente	Bernard Stasi
membri	Mohammad Arkoun, Jean Bauberot, Hanifa Cherifi, Jacqueline Costa-Lascoux, Régis Debray, Michel Delebarre, Nicole Guedi, Ghislaine Hudson, Gilles Kepel, Marceau Long, Nelly Olin, Henry Pena-Ruiz, Gaye Petek, Maurice Quenet, René Remont, Remy schwartz, Raymond Soubie, Alain Touraine, Patrick Weil
relatore generale	Remy Schwartz
relatori	Pascale Flamant, Maud Vialettes, Laurent Wauquiez-Motte
responsabile dell'organizzazione del dibattito pubblico :	Marine Calazel

Traduzione a cura di "studiarestudiarestudiare"
(dicembre 2003)

Lettera di Jacques Chirac a Bernard Stasi di nomina a presidente della Commissione

Signor Presidente,

La ringrazio d'aver accettato di presiedere la Commissione indipendente che ho deciso di istituire per condurre la riflessione sull'applicazione del principio di laicità nella Repubblica.

La Francia è una grande Repubblica laica¹. Questa regola solennemente affermata dalla nostra Costituzione è il frutto di una lunga tradizione storica. Essa si è imposta come una garanzia

¹ Per quanto riguarda l'Italia vedi la sentenza della Corte Costituzionale n°203/1989 al punto 4. "I valori richiamati concorrono, con altri (artt. 7, 8 e 20

di neutralità dei poteri pubblici e di rispetto delle credenze. Essa si è profondamente radicata nelle nostre istituzioni con la legge del 9 dicembre 1905, che ha separato le Chiese dallo Stato.

Questa grande legge repubblicana ha saputo adattarsi alla evoluzione della società francese da un secolo rispettando le particolarità di ogni religione. Essa raccoglie l'adesione di tutte le confessioni religiose e di tutte le correnti di pensiero, che vi vedono la migliore difesa della libertà di credere o di non credere.

Tuttavia, l'applicazione del principio di laicità è oggi oggetto di interrogativi. La sua applicazione nel mondo del lavoro, nei servizi pubblici e specialmente a scuola, si urta con difficoltà nuove.

La Repubblica è composta di cittadini; essa non può essere segmentata in comunità². Davanti al rischio di una deriva verso il comunitarismo, sono state prese parecchie iniziative, come la creazione di una commissione parlamentare di informazione sui simboli religiosi o la consegna di proposte di legge relative alla laicità.

Io credo oggi necessario che si sviluppi una riflessione approfondita e serena sulle esigenze concrete che per ciascuno devono discendere come conseguenza del rispetto del principio di laicità.

della Costituzione), a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica. Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale. Il Protocollo addizionale alla legge n. 121 del 1985 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede esordisce, in riferimento all'art. 1, prescrivendo che <Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano>, con chiara allusione all'art. 1 del Trattato del 1929 che stabiliva: <L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 10 dello Statuto del regno del 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato>". La scelta confessionale dello Statuto albertino, ribadita nel Trattato lateranense del 1929, viene così anche formalmente abbandonata nel Protocollo addizionale all'Accordo del 1985, riaffermandosi anche in un rapporto bilaterale la qualità di Stato laico della Repubblica italiana.

²Diverso è l'orientamento Costituzionale italiano: art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

A questo articolo non si volle dare un contenuto strettamente giuridico e normativo, bensì un valore di principio filosofico-giuridico, come documentato dall'ordine del giorno che Giuseppe Dossetti sottopose alla discussione della Costituente: "(...)esaminate le possibili impostazioni sistematiche di una dichiarazione dei diritti dell'uomo; esclusa quella che si ispiri a una visione soltanto individualistica; esclusa quella che si ispiri a una visione totalitaria, la quale faccia risalire allo Stato l'attribuzione dei diritti dei singoli e delle comunità fondamentali; ritiene che la sola impostazione veramente conforme alle esigenze storiche (...) è quella che a) riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (...) rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella b) riconosca a un tempo la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e a perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale: anzitutto in varie comunità intermedie, disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali, religiose, ecc.) e, quindi, per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello Stato; c) (...) affermi l'esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato".

Riportato in "La Costituzione della Repubblica italiana" Mondadori, p. 28 e 29

Questa riflessione deve partire dalla realtà della società francese, dalla sua diversità e dalle sue attese. Essa dovrà procedere alla consultazione pubblica di rappresentanti di tutte le sensibilità politiche, filosofiche, religiose e sociali, guardandosi dai pregiudizi o dalle confusioni che oscurano troppo spesso il dibattito in questo campo.

Quali sono oggi le misure suscettibili di favorire una messa in pratica conciliante del principio di laicità? Da quali sviluppi dovrà essere accompagnata questa chiarificazione, per promuovere una laicità garante della coesione nazionale e del rispetto delle differenze di ciascuno?

Queste questioni generali riportano a parecchi problemi particolari sui quali mi piacerebbe raccogliere il parere della Commissione indipendente che lei presiederà.

Come dare tutta la forza necessaria, nella scuola, all'esigenza della laicità? I principi che il Consiglio di Stato³ è stato portato a formulare da una decina di anni in risposta agli incidenti legati al portare simboli religiosi, sollevano difficoltà di applicazione per i capi di istituto e per gli insegnanti. In che modo precisare oggi le regole e i doveri che si impongono a ciascuno negli istituti scolastici e nelle università?

Che posto occorre assegnare all'espressione delle convinzioni religiose di ogni francese sul luogo di lavoro, nei luoghi pubblici, all'interno dei servizi pubblici, nell'accesso agli sport e alle attività di tempo libero? La Commissione potrà in particolare esaminare le risposte che sollecitano le richieste di tenere conto delle prescrizioni culturali, della data delle feste religiose o delle proibizioni alimentari, nel rispetto dei valori repubblicani.

Sull'insieme di questi punti, la Commissione lavorerà impegnandosi a fornire il significato più concreto alle esigenze che il principio di laicità implica; la neutralità dei servizi pubblici, il rispetto del pluralismo, la libertà religiosa, la libertà di espressione, ma anche il rafforzamento della coesione e della fraternità fra i cittadini, l'uguaglianza delle opportunità, il rifiuto delle discriminazioni, l'uguaglianza fra i sessi e la dignità della donna.

I servizi dello Stato saranno a disposizione della Commissione e dei suoi membri per facilitare loro i compiti necessari al compimento del loro compito.

Darò grande valore a ciò che le vostre proposte, che saranno rese pubbliche, mi saranno riportate prima della fine dell'anno.

Ringraziandola nuovamente d'aver accettato questa responsabilità, la prego di gradire, signor Presidente, l'espressione della mia alta considerazione.

(Jacques Chirac)

Rapporto al presidente della Repubblica

Remis, 11 dicembre 2003

Signor Presidente della Repubblica,

è un grande onore, per la Commissione di riflessione sull'applicazione del principio di laicità nella Repubblica che lei ha ufficialmente insediato il 3 luglio scorso in questo stesso Palazzo, consegnarle il suo rapporto. In questo documento, la facciamo partecipe delle conclusioni che abbiamo tratto dalle numerose audizioni a cui abbiamo proceduto, così come delle nostre riflessioni e anche, beninteso, delle proposte che ci sono sembrate adatte, qualora siano prese in considerazione, a far sì che il principio di laicità, fondamento dell'unità nazionale, sia riconosciuto e rispettato da tutti coloro che vivono sul nostro territorio.

Nella sua allocuzione del 3 luglio, ci ha invitato a porre le basi per un vero dibattito pubblico sulla laicità. Questo dibattito, noi l'abbiamo effettivamente animato nel corso di questi ultimi mesi.

³ *Conseille d'Etat: tribunale supremo amministrativo francese, analogo al Consiglio di Stato italiano. Può anche essere richiesto di pareri preventivi e consultivi sui decreti del governo e sui disegni di legge*

Abbiamo ascoltato i responsabili di tutti i partiti politici, numerosi membri del governo, i rappresentanti di tutte le religioni e di tutte le opzioni filosofiche, i responsabili dei sindacati, delle numerosi associazioni che si occupano della difesa dei diritti dell'uomo e, più in generale, della vita della città.

Abbiamo raccolto le testimonianze di quelli che abbiamo chiamato gli uomini e le donne del territorio, cioè di coloro che, amministratori locali, responsabili di istituti scolastici, direttori di ospedali e prigioni, commissari di polizia, imprenditori, sono particolarmente qualificati per valutare la natura e il grado di gravità degli attacchi di cui è oggetto la laicità, o dei comportamenti che la minacciano.

Abbiamo voluto anche sostenere la nostra riflessione informandoci della situazione concernente la natura delle relazioni fra le religioni e lo Stato in un certo numero di paesi europei, perché se la laicità è considerata come una particolarità francese, nondimeno l'esperienza dei paesi vicini può esserci utile.

Così, delegazioni della Commissione si sono recate in Germania, Inghilterra, Belgio, Italia e Olanda, cosa che ci ha permesso di procedere a scambi molto interessanti e anche di constatare che i nostri amici europei manifestano molto interesse per il dibattito che ha luogo qui in Francia e, lo dico senza vanità, attendono con impazienza le proposte della Commissione e le decisioni che saranno prese dai poteri pubblici.

Abbiamo deciso anche di associare i giovani alle nostre riflessioni. Così il 5 dicembre, al Senato, abbiamo ascoltato studenti del liceo Charles de Grulle d'Ankara, del liceo francese di Praga, del liceo la Marsa di Tunisi, del liceo Chateaubriand di Roma, del liceo francese di Vienna e del collegio protestante francese di Beyrouth. Studenti del liceo Joliot Curie di Dammarie-lès-Lys e del liceo Leonardo da Vinci di Melun⁴ hanno ugualmente partecipato a questa riunione, che ha dato luogo a scambi molto interessanti fra i liceali e i membri della Commissione e ci ha permesso di apprezzare la qualità dell'azione educativa all'esterno della Francia. Da questi audizioni, testimonianze e scambi abbiamo tratto le seguenti conclusioni.

Innanzitutto, l'unanime approvazione, al di là di tutte le divisioni politiche, dell'iniziativa che lei ha preso aprendo questo dibattito pubblico sull'applicazione del principio di laicità.

Questa approvazione si spiega con il fatto che, non solo i responsabili politici, ma la grande maggioranza dei nostri concittadini, hanno coscienza dell'importanza delle questioni trattate nel quadro di questo dibattito.

Oltre al fatto che tutti coloro che abbiamo invitato hanno accettato il nostro invito e hanno accuratamente preparato i loro interventi, ne ho avuto prova in quanto dopo l'insediamento della Commissione, abbiamo ricevuto ogni giorno un numero crescente di lettere, arrivate oggi a più di duemila, inviate da cittadini o da associazioni desiderose di far conoscere il proprio punto di vista, di portare le loro testimonianze e di fare delle proposte circa le decisioni da prendere da parte del potere pubblico.

Siamo anche stati impressionati dal numero di libri dedicati alla laicità pubblicati in questi ultimi mesi.

Sì, i Francesi hanno perfettamente coscienza che ciò che è in gioco in questo dibattito è importante per loro e per il nostro paese, per la qualità del nostro vivere insieme, oggi e domani.

Ci tengo a dire anche che la stampa ha contribuito molto ad animare il dibattito con i numerosi articoli che gli sono stati dedicati, anche se in qualche caso ci siamo rammaricati della polarizzazione eccessiva, e talora esclusiva, sul velo islamico.

A questo proposito, a nome della Commissione, mi preme ringraziare particolarmente il canale Public Sénat, grazie al quale un centinaio di audizioni pubbliche sono state diffuse in diretta e hanno così coinvolto più strettamente i cittadini nel grande dibattito che anima oggi la società francese. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza l'ospitalità di cui abbiamo generosamente beneficiato e di cui ringrazio molto calorosamente il presidente.

Durante i nostri lavori, abbiamo potuto anche constatare l'attaccamento della grande maggioranza dei nostri concittadini al principio della laicità. Istantaneamente, essi riconoscono in

⁴ Iles de France, vicino a Parigi.

questo principio un valore su cui è fondata l'unità nazionale, e nello stesso tempo una garanzia della libertà individuale e ciò evidenzia quanto appaia loro importante che questo valore sia rispettato e difeso ogni volta che sia minacciato.

Ora, una delle constatazioni che abbiamo fatto nel corso del nostro lavoro, con lo stupore di alcuni di noi, è che i comportamenti, le azioni che minacciano la laicità sono sempre più numerosi, in particolare nello spazio pubblico. Non si tratta certo di drammatizzare, ma è dovere di tutti coloro che hanno delle responsabilità nel nostro paese di essere accorti. Le ragioni del deterioramento della situazione non hanno bisogno di essere ricordate. Le difficoltà di integrazione di coloro che sono arrivati sul territorio nazionale nel corso di questi ultimi decenni, le condizioni di vita in numerose zone suburbane (banlieues) delle nostre città, la disoccupazione, il sentimento provato da quelli che vivono nel nostro territorio di essere oggetto di discriminazioni e di accorgersi di essere respinti dalla comunità nazionale, tutto questo spiega bene come essi prestino favorevolmente orecchio a coloro che li incitano a combattere ciò che noi chiamiamo i valori della Repubblica. Perciò occorre essere lucidi: sì, gruppi estremisti sono all'opera nel nostro paese per testare la resistenza della Repubblica e per spingere certi giovani a rifiutare la Francia e i suoi valori.

La congiuntura internazionale, e particolarmente, il conflitto del vicino Oriente, contribuisce ad aggravare la tensione e a provocare degli scontri in alcune delle nostre città.

In questo contesto è naturale che molti nostri concittadini facciano appello alla restaurazione dell'autorità repubblicana e in modo particolare nella scuola.

E' tenendo conto di queste minacce e alla luce dei valori della nostra Repubblica che è necessario far rispettare, che noi abbiamo formulato le proposte che compaiono in questo rapporto e che le presentiamo.

Voglio segnalare inoltre che se le convinzioni politiche, religiose, filosofiche dei membri della Commissione riflettono le diversità della nostra nazione, e se i loro percorsi professionali e le responsabilità che esercitano e hanno esercitato sono pure molto diverse, molto rapidamente si è creata, fra di noi, quello che mi permetterei di chiamare uno spirito d'équipe tuttora rafforzato da un attaccamento comune a una laicità che sia al tempo stesso intransigente nell'applicazione dei principi della Repubblica e rispettoso di tutte fedi religiose e filosofiche.

Mi preme, nel momento in cui termina la missione che abbiamo compiuto insieme, assicurare loro la mia gratitudine e stima. Voglio ringraziare anche il relatore generale e tutta la sua équipe per la dedizione, la disponibilità e la competenza con cui hanno assunto il loro compito e facilitato il nostro.

Questa amichevole complicità, ne ho l'intima convinzione, ci ha aiutato a compiere la difficile e appassionante missione che ci ha affidato.

Mi permetta di confidarle che per me è stato un grande orgoglio presiedere una Commissione composta da uomini e donne la cui l'esperienza e la competenza relative ai problemi di cui abbiamo discusso, mi hanno, a più riprese, colpito.

Voglio infine, signor Presidente della Repubblica, a nome di tutti i membri della Commissione, ringraziarla una volta di più per la fiducia che ci ha espresso e assicurarla che noi restiamo al servizio della Repubblica e dei valori che lei ha l'alta responsabilità di difendere. Così siamo sempre a sua disposizione, se lo ritiene utile.

Bernard Stasi

Relazione conclusiva

La repubblica francese si è costruita attorno alla laicità. Tutti gli stati democratici rispettano la libertà di coscienza e il principio di non discriminazione; essi conoscono forme diverse

di distinzione tra politico e religioso o spirituale⁵. Ma la Francia ha eretto la laicità al rango di valore fondatore. Quest'ultimo è oggi oggetto nel nostro paese di un largo consenso: ognuno lo reclama per se. Dietro la medesima parola esistono tuttavia differenze di valutazione che ne velano il significato e la portata. In un contesto di tensioni e di rimesse in causa, è importante dunque farne emergere i principi vitali.

La laicità, pietra angolare del patto repubblicano, riposa su tre valori indissociabili: Libertà di coscienza, eguaglianza in diritto delle opzioni spirituali e religiose, neutralità del potere politico. La libertà di coscienza permette a ogni cittadino di scegliere la sua vita spirituale o religiosa. L'eguaglianza in diritto proibisce ogni discriminazione o costrizione, e lo stato non privilegia alcuna opzione. Infine il potere politico riconosce i propri limiti astenendosi da ogni ingerenza nel campo spirituale o religioso. La laicità traduce così una concezione del bene comune. Perché ogni cittadino possa riconoscersi nella Repubblica, essa sottrae il potere politico all'influenza dominante di qualunque opzione spirituale o religiosa al fine di potere vivere insieme. Questo ideale è stato modellato dalla storia. Non è un valore atemporale disgiunto dalla società e dai suoi mutamenti. Costruita attraverso un dialogo permanente, la laicità ha permesso di stabilire progressivamente, al di là di ogni dogmatismo, gli equilibri corrispondenti ai bisogni della nostra società.

PRIMA PARTE

La laicità, principio universale, valore repubblicano

Restituire il corso della storia della laicità e comprendere la ricchezza dei suoi significati, è operare per l'adesione di tutti ai suoi principi.

1.1 Un principio repubblicano costruito dalla storia

La laicità è costitutiva della nostra storia collettiva.

Essa si riferisce alla Grecia antica, al Rinascimento e alla Riforma, all'editto di Nantes⁶, ai Lumi. Ciascuna di queste tappe ha sviluppato a modo suo l'autonomia della persona e la libertà del pensiero.

La monarchia prerivoluzionaria di diritto divino riposava su fondamenti religiosi: cerimonia del sacro a Reims, immagine del Re rappresentante di Dio in terra. Questo sistema sociale era caratterizzato dal legame istituzionale fra lo Stato e la Chiesa cattolica e dal posto di questa nella vita di tutti.

La rivoluzione segna l'atto di nascita della laicità nella sua accezione contemporanea. Si afferma l'autonomia della coscienza anche sul piano spirituale e religioso. Questa nozione è così nuova che viene formulata con prudenza all'articolo 10 della Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del cittadino del 1789: "nessuno deve essere inquisito per le proprie opinioni, anche religiose, purché la loro manifestazione non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla legge." Il 20 settembre 1792, l'Assemblea legislativa laicizza lo stato civile e il matrimonio. La cittadinanza non è più

⁵ *In italiano il termine spirituale significa, per lo più, attinente al fatto religioso, mentre qui, e nel testo che segue, di regola viene usato per distinguerlo, o contrapporlo, all'aggettivo religioso, volendosi con esso indicare le posizioni ideali e filosofiche non religiose. Bisogna altresì segnalare che in alcuni casi esso viene usato a sua volta con il significato, a noi italiani più familiare, di religioso, talora persino in contrapposizione alle posizioni ideali e filosofiche. (cfr n. 13 pag. 21) Nella cultura italiana, e di conseguenza nell'uso sia colto che popolare della lingua, il termine spirituale ha avuto alterne vicende, indicando di volta in volta o posizioni in senso ampio ideali e filosofico-culturali o il fenomeno religioso in generale. Quest'ultimo significato ha finito per prevalere e si è imposto stabilmente nell'uso corrente del discorso parlato e scritto.*

⁶ 1598. Editto di pacificazione fra ugonotti e cattolici, fu revocato nel 1685 per essere poi ripristinato nel suo spirito fondamentale con la Rivoluzione francese.

legata alla religione. La storia della laicità non è senza crisi né sfide. L'adozione della costituzione civile del Clero, intervento politico in campo religioso, apre sanguinanti fratture.

Con il concordato del 1801 inizia un periodo di stabilità politica. Il ruolo sociale e morale della religione giustifica nello spirito del Concordato, che lo Stato conduca in materia di culti una politica di tipo volontaristico. Il ruolo maggioritario della religione cattolica è consacrato, ma ugualmente si prende in considerazione il pluralismo delle opzioni religiose. Sono riconosciuti quattro culti: cattolico, luterano, riformato, israelita. Ma l'entrata in vigore del codice civile laicizza definitivamente i diritti della persona e della società.

Questo regime si mantiene lungo tutto il XIX secolo. Progressivamente Chiesa e Repubblica si affrontano di nuovo nel conflitto delle "due France". I repubblicani intendono sottrarre la società alla tutela della chiesa cattolica e alla sua presa sulle coscienze. E' in questo spirito che sono adottate le grandi leggi scolastiche della III Repubblica. Due modelli di laicità si oppongono. L'uno, combattivo, anticlericale, è difeso da Emile Combes⁷; l'altro propugna la mutua separazione dello stato e delle religioni nel rispetto di tutte le opzioni spirituali. Quest'ultimo modello, più liberale e tollerante, sostenuto specialmente da Aristide Briand⁸, Jules Ferry⁹ e Jean Jaurès¹⁰, prevale. La laicità si radica allora nelle nostre istituzioni con la grande legge repubblicana del 9 dicembre 1905 che separa le Chiese dallo Stato. Lo stile è significativamente conciso: articolo primo: "la Repubblica assicura la libertà di coscienza. Essa garantisce il libero esercizio dei culti, con le sole restrizioni indicate qui di seguito nell'interesse dell'ordine pubblico" e, articolo 2, "la Repubblica non riconosce né retribuisce né sovvenziona alcun culto (...)". Si afferma la dissociazione della cittadinanza e della appartenenza religiosa; la religione perde la sua funzione di istanza di socializzazione ufficiale; infine, la Francia cessa di definirsi come nazione cattolica rinunciando contemporaneamente al progetto di una religione civile repubblicana. Questa separazione è dolorosamente vissuta da molti francesi e suscita numerosi conflitti. Dopo la prova condivisa della prima guerra mondiale la pace religiosa è ristabilita con l'accordo del 1924 fra la Santa Sede e il governo francese.

Nelle colonie dove la laicità francese incontra l'islam, la politica della repubblica è segnata dall'ambiguità. In Algeria, parte integrante della Repubblica fino al 1962, la legge del 1905 prevede la piena applicazione dei principi della laicità. Ma attraverso l'espedito dei decreti di applicazione derogatori presi dal governatorato d'Algeria, un regime d'eccezione è messo in opera con un codice per l'indigenato che mantiene lo statuto personale musulmano o israelita. L'enunciazione di principi repubblicani laici e la loro applicazione derogatoria su un dato territorio sono rivelatori di una contraddizione propria allo stato coloniale francese. Questo processo impedisce ogni fioritura della teologia musulmana in un ambiente laico.

Malgrado le sue omissioni, i suoi colpi di forza e le sue violenze simboliche, la laicità nel XX secolo riesce trasformare una bandiera di parte in valore repubblicano largamente condiviso. L'insieme delle componenti della società si allinea al patto laico. L'inserimento nel 1946 poi nel 1958 della laicità fra i principi costituzionali consacra questa riconciliazione. La legge del 31 dicembre 1959 fissa le regole di funzionamento e di finanziamento degli istituti privati a contratto, in maggioranza cattolici, il cui carattere specifico è riconosciuto e tutelato costituzionalmente.

In due secoli, il contesto è cambiato. Costruita all'inizio in una società nella quale dominava la Chiesa cattolica, la laicità si è adattata alle metamorfosi del nostro paese. Segnata da crisi violente si è mossa tra due eccessi: La tentazione anacronistica del dominio sulla società da parte

⁷ Emile Combes (1835-1921): presidente del consiglio (1902-1905), praticò una politica decisamente anticlericale, espropriò i beni ecclesiastici ed espulse le congregazioni religiose. Propose la legge di separazione fra Chiesa e Stato.

⁸ Aristide Briand (1862-1932): presidente del consiglio per undici volte, animatore della Società delle Nazioni, partigiano di una politica di riappacificazione franco-tedesca.

⁹ Jules Ferry (1832-1893): repubblicano, il suo nome è legato alla legislazione scolastica di cui è stato promotore.

¹⁰ Jean Jaurès (1859-1914): socialista e umanista, pacifista militante, ucciso nel 1914 per la sua opposizione alla guerra imminente.

delle religioni da un lato e la confusione della laicità con un ateismo militante dall'altra. La storia della laicità non è la rappresentazione di una marcia inesorabile verso il progresso. Essa esce da ognuna di queste lotte continuamente rinnovate. Le tensioni attuali si iscrivono in questa prospettiva. Continuando ad essere un valore condiviso da tutti, nel cuore stesso del patto repubblicano, la laicità non è mai stata una costruzione dogmatica. Interpretata empiricamente, attenta alle sensibilità nuove e alle eredità della storia, essa è capace nei momenti cruciali di trovare gli equilibri e di incarnare le speranze della nostra società.

1.2 Il senso e la speranza della laicità

La laicità non si riduce alla neutralità dello Stato. Rispetto, garanzia, rigore, convivenza ne sono i principi cardinali; essi costituiscono un insieme di diritti e di doveri per lo Stato, i culti e le persone.

1.2.1 Rispetto della diversità, delle opzioni spirituali e confessionali

La laicità presuppone l'indipendenza del potere politico dalle differenti opinioni spirituali o religiose. Queste non devono avere alcun dominio sullo Stato né questo su di quelle.

In un quadro laico, ogni intervento politico in materia di orientamenti spirituali è illegittimo. Lo Stato non impone né costringe; non esiste un credo obbligatorio e nemmeno un credo proibito. La laicità implica la neutralità dello Stato: lo Stato non deve privilegiare nessuna opzione spirituale o religiosa. Lo Stato laico, fondandosi sul principio di uguaglianza non accorda alcun privilegio pubblico a nessun culto e le sue relazioni con i culti sono caratterizzate dalla separazione: la libertà di culto permette a tutte le religioni la manifestazione, l'associazione e il perseguimento in comune di finalità spirituali; così intesa essa si vieta qualunque approccio antireligioso. Oltre a non difendere nessun dogma religioso, lo Stato laico nemmeno promuove alcuna posizione atea o agnostica.

Allo stesso modo lo spirituale e il religioso devono vietarsi ogni pretesa di dominio sullo Stato e rinunciare alla loro dimensione politica. La laicità è incompatibile con qualsiasi concezione della religione che si proponga di dettare legge, in nome dei principi da essa presupposti, sul sistema sociale o sull'ordine politico.

In un quadro laico le scelte spirituali o religiose derivano dalla libertà individuale: ciò non significa tuttavia che tali questioni siano confinate nell'intimità della coscienza, "privatizzate", né che venga loro negata ogni dimensione sociale o facoltà di manifestazione pubblica. La laicità distingue la libera espressione spirituale o religiosa nello spazio pubblico, legittimo ed essenziale per il dibattito democratico, dal dominio sullo spazio pubblico stesso, che è illegittimo: i rappresentanti delle differenti opinioni spirituali sono tenuti a intervenire a questo titolo nel dibattito pubblico, come ogni componente della società.

I culti e lo Stato beneficiano l'uno e gli altri di questa separazione. I primi se concentrano sulla loro missione spirituale e vi trovano la loro libertà di parola. Il secondo, libero da ogni legame confessionale, appartiene a tutti i cittadini.

1.2.2 garanzia della libertà di coscienza

Al di là della pura e semplice neutralità dello Stato, la legge del 1905 dà alla laicità un contenuto positivo: "La Repubblica assicura la libertà di coscienza. Essa garantisce il libero esercizio dei culti, con le sole riserve delle restrizioni poste qui di seguito nell'interesse dell'ordine pubblico." Garantendo la libera espressione di ciascuno procurando a tutti l'educazione, che formerà l'autonomia e la libertà di giudizio, lo Stato iscrive la laicità nella filiazione dei diritti dell'uomo. Egli non può contentarsi di ritrarsi dagli affari religiosi o spirituali.

Lo Stato non potrebbe ricoprire di un "velo di ignoranza" il fatto spirituale o religioso. Nei rapporti con i culti e con l'insieme delle famiglie spirituali, egli veglia a che tutti possano esprimersi. Egli permette così ai gruppi più deboli, meno numerosi o più recenti, di beneficiare di

questa libertà, con la riserva delle esigenze di ordine pubblico. La laicità garantisce a tutte le opzioni spirituali o religiose il quadro legale propizio a questa espressione. Senza negare l'eredità della storia, in particolare del razionalismo greco e del lascito giudeo-cristiano, essa permette loro di trovare il loro spazio.

Lo stato laico, garante della libertà di coscienza, oltre la libertà di culto o di espressione, protegge l'individuo; permette liberamente a tutti di scegliere o no una opzione spirituale e religiosa, di assumerla o di rinunciarvi. Egli si assicura che nessun gruppo, nessuna comunità, possa imporre a chiunque una appartenenza o una identità confessionale, in particolare in ragione delle proprie origini. Protegge ciascuna e ciascuno contro ogni pressione fisica o morale, esercitata sotto copertura di tale o tal'altra prescrizione spirituale o religiosa. La difesa della libertà di coscienza individuale contro ogni proselitismo viene oggi a completare le nozioni di separazione e di neutralità centrali nella legge del 1905.

Questa esigenza si applica prima di tutto alla scuola. Gli alunni devono potere istruirsi e formarsi in un clima di serenità, al fine di accedere all'autonomia di giudizio. Lo stato deve impedire che la loro mente sia assillato dalla violenza e dai furori della società: senza essere una camera sterile, la scuola non potrebbe diventare la camera di risonanza delle passioni del mondo, a pena di fallire la propria missione educativa.

Se essa si limita a una stretta concezione della neutralità in relazione alla cultura religiosa o spirituale, la scuola contribuisce alla cattiva conoscenza degli allievi in questo campo e li lascia disarmati, senza strumenti intellettuali, di fronte alle pressioni e alle strumentalizzazioni degli attivisti politico-religiosi che prosperano sul terreno di questa ignoranza. Rimediare a queste carenze è una urgenza sociale. In questo, la scuola deve permettere agli allievi di esercitare il loro giudizio sulle religioni e la spiritualità in generale nella molteplicità delle loro manifestazioni, comprese le loro funzioni politiche, culturali, intellettuali e giuridiche. L'insegnamento può aiutare nella scoperta dei testi rivelati delle diverse tradizioni e nella riflessione sui loro significati, senza immischiarsi nella interpretazione sacra. La laicità crea una responsabilità da parte dello Stato: favorire l'arricchimento della conoscenza critica delle religioni a scuola può permettere di dotare i futuri cittadini di una formazione intellettuale e critica. Essi possono così esercitare la libertà di pensiero e di scelta nel campo delle credenze.

Lo Stato laico non può restare indifferente dal momento che turbamenti all'ordine pubblico, esercizio di pressioni, di minacce, di pratiche razziste o discriminatorie, sotto il pretesto di argomenti religiosi o spirituali, minino le fondamenta della scuola.

Nella concezione francese, la laicità non è una semplice "guardia di frontiera" che si limiterebbe a fare rispettare la separazione fra lo Stato e i culti, tra la politica e la sfera spirituale o religiosa. Lo Stato permette il consolidarsi dei valori comuni che fondano il legame sociale nel nostro paese. Fra Questi valori, l'uguaglianza fra l'uomo e la donna, per quanto sia una conquista recente ha nondimeno acquistato un posto importante nel nostro diritto. Essa è un elemento del patto repubblicano di oggi. Lo Stato non potrebbe restare passivo di fronte a qualunque attentato a questo principio. Facendo ciò la laicità non si sostituisce ad altre esigenze spirituali o religiose. Essa ribadisce solamente che lo Stato difende i valori comuni della società di cui è il prodotto. Sostenuta da una visione forte della cittadinanza che oltrepassa le appartenenze comunitarie, confessionali o etniche, la laicità impone allo Stato di creare obblighi per i cittadini.

1.2.3 Esigenza condivisa

Il rispetto che lo Stato garantisce per le differenti opzioni spirituali o religiose, l'assenza di intromissione del potere politico, la creazione di un quadro propizio alla libertà di culto, la protezione delle religioni non maggioritarie permettono di esigere in cambio un impegno.

La storia ricorda lo sforzo richiesto in passato ai culti per adattarsi al quadro laico. Estremamente reticente in un primo tempo, la Chiesa cattolica temeva di avere tutto da perdere. La sua rassegnazione la sua presa d'atto e infine la sua adesione al quadro laico sono state essenziali per la riconciliazione della nostra società. E' stato necessari per questo che la Chiesa cattolica e lo Stato usino delle attenzioni reciproche. Le Chiese protestanti hanno giocato un ruolo

motore nell'adozione della legge del 1905; esse potevano tuttavia temere le costrizioni collegate all'inquadramento legale delle associazioni di culto. Allo stesso modo la legge religiosa ebraica è stata oggetto di diversi aggiustamenti a partire dal Concordato per adattare i suoi precetti religiosi alla legge civile, per esempio con il riconoscimento della anteriorità e supremazia del matrimonio e del divorzio secondo la legge dello Stato; questo "franco-giudaismo" ha permesso di conciliare morale giudea e legge civile.

Inizialmente, la laicità richiede uno sforzo di adattamento ad ogni religione. Dal momento che esse hanno una visione universale che abbraccia sia l'aldilà che l'aldiquà, è per loro difficile accettare di separare l'uno dall'altro. Di fatto la laicità esige uno sforzo di interpretazione per conciliare il dogma religioso e le leggi che reggono la società, non foss'altro che per rendere possibile la vita insieme.

L'islam, la religione di più recente insediamento in Francia e che conta numerosi fedeli, è talvolta presentata come inconciliabile con la laicità. Tuttavia la teologia mussulmana ha prodotto nel suo periodo più brillante, una riflessione innovatrice sul rapporto tra politica e religione. Le correnti più razionali al suo interno rifiutavano la confusione fra potere politico e spirituale. La cultura mussulmana può trovare nella propria storia le risorse che le permettono di accordarsi a un quadro laico così come la laicità può permettere il pieno fiorire intellettuale del pensiero islamico al riparo delle costrizioni del potere. Oltre allo statuto dei culti, l'esigenza laica richiede anche a ciascuno uno sforzo. Il cittadino conquista attraverso la laicità la protezione della sua libertà di coscienza, in contro partita deve rispettare lo spazio pubblico che tutti possono condividere. Rivendicare la neutralità dello Stato sembra poco conciliabile con pratiche di ostentazione di proselitismo aggressivo, particolarmente negli spazi scolastici. Accettare di adattare l'espressione pubblica delle proprie particolarità confessionali e di mettere dei limiti all'affermazione della propria identità permette l'incontro di tutti nello spazio pubblico. E' ciò che gli abitanti del Quebec qualificano come "adattamenti ragionevoli". Lo spirito della laicità richiede questo equilibrio dei diritti e dei doveri.

1.2.4 Vivere insieme, costruire un destino comune

Rispetto al contesto del 1905, la società francese è cambiata: il dominio della Chiesa cattolica non è più percepito come una minaccia concreta. La laicità si ritrova nel cuore del patto repubblicano in termini nuovi.

Il nostro paese ha conosciuto in un secolo una mutazione radicale. E' diventato plurale sul piano spirituale. A suo tempo chiamata "la figlia maggiore della Chiesa", con una forte tradizione protestante diversificata, la Francia riunisce la prima comunità ebraica dell'Europa occidentale. Negli ultimi decenni vi si sono sviluppate nuove religioni. L'islam portato principalmente da popolazioni originarie del Maghreb, dell'Africa, del Medio Oriente, rappresenta la comunità più importante dell'Unione Europea; è pure presente l'ortodossia così come il buddismo. La Francia conta ugualmente un numero importante di atei, di agnostici e di liberi pensatori. Inoltre la pratica religiosa regolare è diminuita dando luogo a una crescente autonomia delle convinzioni spirituali o religiose. Così la Francia oggi è fra i paesi europei uno dei diversificati. Questa rottura, la maggiore nella sua storia, le dà anche l'opportunità di arricchirsi di un libero dialogo fra queste diverse componenti.

D'altra parte le mentalità sono evolute. La nostra filosofia politica era fondata sulla difesa dell'unità del corpo sociale. Questa preoccupazione di uniformità prevaleva su qualunque espressione di differenza che veniva percepita come minacciosa. Oggi la diversità è talvolta presentata sotto una luce positiva il rispetto di diritti culturali è rivendicato da alcuni che li considerano come un aspetto essenziale della loro identità. Conservare cultura, credenza, memoria – reale o immaginaria – appare come una forma di protezione mentre si è al tempo stesso partecipi di mondo che promuove cambiamenti. Negare la forza del sentimento comunitario sarebbe vano. Ma l'aspirazione dell'identità culturale non dovrebbe trasformarsi in fanatismo della differenza, portatore di oppressione e di esclusione. Ciascuno deve potere, in una società laica prendere le distanze nei confronti della tradizione. Non c'è in questo alcun rinnegamento di sé ma un moto

individuale di libertà che permette di definirsi in rapporto ai propri riferimenti culturali o spirituali senza esservi assoggettati.

Da questo punto di vista il pericolo è doppio. La deriva del sentimento comunitario verso un comunitarismo fortemente coeso minaccia di frammentare le nostre società contemporanee. Al contrario negare ogni diversità o pluralità riaffermando in modo incantatorio un patto repubblicano disincarnato sarebbe illusorio. La laicità di oggi subisce la sfida di forgiare l'unità rispettando al tempo stesso la diversità della società.

Il quadro laico può essere luogo di conciliazione di questa doppia esigenza. Deve darsi i mezzi per fare coesistere su uno stesso territorio individui che non condividono le stesse convinzioni, invece di giustapporli in un mosaico di comunità chiuse su se stesse e mutuamente escludentisi. Esso è un mezzo per fare coesistere individui che non condividono necessariamente le stesse convinzioni.

In questo senso la laicità può essere la leva dell'integrazione di tutti nella società: essa mette in equilibrio il riconoscimento del diritto a una identità propria e lo sforzo necessario per collegare le convinzioni individuali con il legame sociale. L'apprendimento della cittadinanza, nella nostra società formata da culture e origini diverse, presuppone che si impari a vivere insieme. Articolando unità nazionale, neutralità della Repubblica e riconoscimento della diversità, la laicità crea, al di là delle comunità tradizionali di ciascuno, la comunità di sentimenti, questo insieme di immagini, di valori, di sogni e di volontà che fondano la Repubblica.

Quando la laicità è in crisi, la società francese fatica a offrire un destino comune. Al contrario, ricercare nuove formulazioni e traduzioni concrete della laicità contemporanea può permettere di costruirlo.

SECONDA PARTE

La laicità alla francese, un principio giuridico applicato con empirismo

Essenzialmente, la laicità obbedisce a un regime giuridico preciso che deriva dalla legge del 9 dicembre 1905 concernente la separazione delle Chiese dallo Stato: la repubblica è laica e rispetta tutte le credenze. Da questo principio fondatore discendono numerosi obblighi giuridici tanto per gli utenti quanto per i servizi pubblici a cominciare dall'Educazione nazionale. Ma questo regime giuridico è lungi dal costituire un blocco monolitico. Esso è nello stesso tempo sparso, in quanto disperso in numerose fonti politiche, e vario, perché la laicità non ha le stesse forme a Parigi, Strasburgo, Cayenna o Mayotte¹¹.

2.1 Un corpo giuridico diffuso

Il corpo giuridico in materia di laicità è più ridotto di quanto si possa credere. A partire dalla Costituzione del 1946, il principio di laicità ha acquistato un valore costituzionale. L'articolo della Costituzione del 1958, riprendendo l'articolo primo della Costituzione del 1946, afferma così che "la Francia è una repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale". La laicità è stata dunque innalzata al livello più elevato della gerarchia delle norme. Ma al livello costituzionale, il principio di laicità non è stato fatto oggetto di giurisprudenza del Consiglio costituzionale così abbondante come per la libertà di coscienza e di opinione.

Grandi leggi hanno segnato l'affermazione giuridica del principio di laicità. Sono già state menzionate le leggi scolastiche del 28 marzo 1882 sull'insegnamento primario obbligatorio e del 30 ottobre 1886 sull'organizzazione dell'insegnamento primario.¹² Ma la grande legge è quella del 9 dicembre 1905 completata da quella del 2 gennaio 1907 sull'esercizio pubblico dei culti. Oltre a questi testi fondanti, il corpus giuridico è fatto di disposizioni disseminate in diversi testi di legge. Lungi dal costituire un insieme ben ordinato, il regime giuridico della laicità è piuttosto un insieme disparato di testi, decreti specialmente a partire dai principi fondanti della legge del 1905,

¹¹ Mahoré, isole Comore, vicino al Madagascar, territorio francese

¹² ad opera principalmente di Jules Férry (v. n. 8)

man mano che le questioni legate alla legge di separazione emergevano. In questo puzzle frantumato, il ruolo del giudice e in primo piano del Consiglio di Stato, fu di mettere ordine. In un campo in cui “si sentiva odor di polvere” come diceva il prof. Rivero, gli si è molto spesso chiesto di giocare il ruolo di regolatore sociale della laicità e di chiarire la regola giuridica a partire dalle disposizioni costituzionali, dai trattati e convenzioni internazionali così come dalle norme applicabili: leggi, principi generali del diritto, giurisprudenza.

Sul piano del diritto internazionale è la questione della libertà religiosa a essere soprattutto trattata nei testi come la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 10 dicembre 1948 – che d’altra parte non ha alcun valore giuridico vincolante –, la Convenzione per la lotta contro la discriminazione nel campo dell’insegnamento adottata sotto l’egida dell’Unesco, i due Patti Internazionali dell’ONU del 19 dicembre 1966 sui diritti civili e politici, da una parte, e sui diritti economici, sociali e culturali dall’altra. L’Unione Europea – il dibattito attuale sulla menzione delle eredità religiose nella Convenzione¹³ ne è testimone – non implica la menzione di un principio di separazione tra il potere politico e l’autorità religiosa o spirituale. Tuttavia, la costruzione politica dell’Unione Europea, che non riposa su alcun fondamento religioso, corrisponde in pratica alle esigenze della laicità, anche se a livello europeo le si preferisce il termine secolarizzazione.

Quanto alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali¹⁴, il suo articolo 9¹⁵ protegge la libertà religiosa, senza tuttavia farne un diritto assoluto. Lo Stato può apportarvi dei limiti alla triplice condizione che questa ingerenza sia prevista dalla legge, che corrisponda a uno scopo legittimo¹⁶ e che sia necessaria in una società democratica. Sul fondamento di questo articolo 9, la Corte¹⁷ è stata portata a trattare questioni che riguardano la laicità. L’approccio della Corte riposa su un riconoscimento delle tradizioni di ciascun paese, senza tentare di imporre un modello uniforme di relazioni tra la Chiesa e lo Stato. Nella sentenza *Ch’are Shalom ve Tsedek* contro Francia del 27 giugno 2000, la Corte ha così fatto ricorso a una formula di prudenza: “tenendo conto del margine di valutazione che bisogna lasciare ad ogni Stato, specialmente per quanto riguarda lo stabilirsi dei delicati rapporti tra le chiese e lo Stato”. La sentenza *Refah Partisi (partito della prosperità) e altri contro la Turchia* del 13 febbraio 2003 è a questo riguardo molto significativo. Il governo turco aveva proibito il Refah, partito islamico. La corte costituzionale della Turchia aveva ritenuto che il progetto politico del Refah fosse pericoloso per i diritti e le libertà garantite dalla costituzione turca, fra cui la laicità, e che avesse delle reali possibilità di mettere in applicazione il proprio programma se avesse avuto accesso al potere. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha constatato che la laicità ha uno spazio di tale importanza nella costituzione dello Stato turco che ha ammesso che avrebbe potuto essere disciolto il Refah senza che la Convenzione europea fosse violata. Le giurisdizioni nazionali avevano dunque potuto prendere in considerazione il rischio che questo partito rappresentava per la democrazia.

¹³ Progetto di Costituzione europea la cui approvazione, prevista entro il dicembre 2003, è stata rimandata.

¹⁴ Nel 1949 si crea a Londra il Consiglio d’Europa (da non confondere con il Consiglio Europeo, assemblea dei capi di stato e di governo dell’Unione Europea, istituito nel 1974) che elabora la CEDU nel 1950 istituendo al contempo una Corte europea dei diritti dell’uomo con sede a Strasburgo.

¹⁵ Art.9: 1. Ogni persona ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.

2. la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

¹⁶ Cioè che non sia in contrasto con valori costituzionalmente protetti.

¹⁷ Corte europea dei diritti dell’uomo con sede a Strasburgo.

A partire da questo ragionamento la Corte ha emesso alcune sentenze sulle questioni della laicità nelle quali afferma esigenze confrontabili a quelle della giurisprudenza francese sulle questioni relative tanto ai operatori pubblici che agli utenti. Trattandosi di operatori pubblici, nella sentenza di ricevibilità *Dahlab* contro la Svizzera del 15 febbraio 2001 relativa a una insegnante del cantone di Ginevra che aveva subito delle sanzioni disciplinari perché rifiutava di togliersi il velo, la Corte di Strasburgo ha rigettato la richiesta perché la proibizione di portare il velo nel quadro di una attività di insegnamento primario costituiva una misura necessaria in una società democratica. Nella sentenza *Kalasz* contro Turchia del 1 luglio 1997, la Corte ha ugualmente convalidato la sanzione disciplinare pronunciata contro un militare che si dedicava al proselitismo religioso. Riguardo agli utenti, la Corte ha ugualmente riconosciuto la possibilità di limitare il pieno esercizio della libertà religiosa. Nella sentenza *Karadum* contro la Turchia del 3 maggio 1993, la Corte dopo aver rilevato l'esistenza di un insegnamento privato parallelo all'insegnamento pubblico, ha ammesso la proibizione di portare simboli religiosi negli istituti pubblici di insegnamento superiore turco per la necessità di proteggere da pressioni le donne. In una decisione *Valsamis* contro la Grecia del 6 luglio 1995, essa ha valutato che una allieva non poteva invocare le proprie convinzioni religiose per rifiutarsi di sottomettersi al regolamento della scuola. Questa giurisprudenza mostra che la libertà religiosa trova dei limiti confrontandosi con gli imperativi della laicità.

Questa giurisprudenza mostra dunque che la laicità non è incompatibile in sé con la libertà religiosa così come essa è protetta dalla Convenzione europea della salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2.2 Una doppia esigenza

Sulla base di questi testi, il principio di laicità comporta una doppia esigenza: la neutralità dello Stato da una parte, la protezione della libertà di coscienza dall'altra.

2.2.1 La neutralità dello Stato

La neutralità dello Stato è la prima condizione della laicità. Perciò la Francia non prevede alcun statuto di culto riconosciuto o non riconosciuto. Essenzialmente la neutralità dello Stato ha due implicazioni.

Da una parte neutralità e uguaglianza vanno di pari passo. Consacrata dall'articolo 2 della Costituzione, la laicità impone così alla Repubblica di assicurare "l'uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione". Gli utenti devono essere trattati nello stesso modo qualunque possano essere le loro credenze religiose.

D'altra parte bisogna che l'amministrazione, sottomessa al potere politico, dia non solo ogni garanzia di neutralità ma ne dia anche manifestazione visibile, perché l'utente non possa dubitare della sua neutralità. E' ciò che il Consiglio di Stato ha chiamato il dovere di stretta neutralità che si impone a ogni operatore di servizio pubblico (Consiglio di Stato, 3 maggio 1950 *Demoiselle Jamet* e parere sul contenzioso del 3 maggio 2000 *Mademoiselle Marteaux*). L'operatore pubblico tanto è libero al di fuori del servizio di manifestare le proprie opinioni e credenze con la riserva che queste manifestazioni non abbiano alcuna ripercussione sul servizio (Consiglio di Stato 28 aprile 1958 *Demoiselle Weiss*) quanto nell'ambito del servizio è tenuto ad applicare il più stretto dovere di neutralità. Ogni manifestazione di convinzione religiosa nell'ambito del servizio è proibita così pure il portare simboli religiosi, persino quando gli operatori non sono in contatto con il pubblico. Anche per l'accesso a impieghi pubblici, l'amministrazione può tenere conto del comportamento di un candidato per l'accesso al servizio pubblico se è tale che riveli inattitudine all'esercizio delle funzioni richieste nel pieno rispetto dei principi repubblicani.

Sul piano finanziario l'articolo 2 della legge del 1905 riassume le implicazioni della laicità: "la Repubblica non riconosce ne retribuisce ne sovvenziona alcun culto". Questo articolo è servito di fondamento a una valutazione molto stretta della giurisprudenza amministrativa per qualunque

forma di sovvenzione mascherata o indiretta a una organizzazione culturale (Consiglio di Stato del 9 ottobre 1992 Comune di Saint-Luis) anche se il giudice amministrativo ha potuto gestire delle eccezioni. E' così che il Consiglio di Stato ha riconosciuta come legittima l'iscrizione nel bilancio comunale di una somma destinata a pagare una cerimonia culturale per il ritorno dei morti dal fronte (Consiglio di Stato 6 gennaio 1922) comune di Perquie).

Più in generale il nostro diritto ha previsto degli approcci che permettono di conciliare la neutralità dello Stato con la pratica del fatto religioso. Se la legge del 1905 separa la Chiesa dallo Stato tuttavia istituisce dei ministeri di culto le cui spese possono essere iscritte nei bilanci delle amministrazioni, servizi e istituzioni le cui esigenze di funzionamento rischierebbero di non assicurare il rispetto della libertà religiosa. E' così per l'esercito per i collegi e licei, le carceri e gli ospedali. D'altra parte al fine di preservare il rispetto della coscienza religiosa nell'ambito di un insegnamento laico, Jules Ferry aveva previsto l'istituzione di un giorno di vacanza in più oltre la domenica per permettere l'insegnamento religioso, diritto ripreso nell'articolo L. 141 - 3 del codice dell'educazione. Similmente, anche se i cimiteri sono laicizzati, in pratica si è potuto tenere conto di certe tradizioni di culto ebraiche e mussulmane. Infine a partire dalla legge del 1987, le donazioni fatte alle associazioni di culto beneficiano di un regime fiscale più favorevole, che le assimila alle associazioni riconosciute di utilità pubblica.

Le esigenze di una neutralità assoluta sono dunque temperate dagli "adattamenti ragionevoli" che permettono a ciascuno di esercitare la propria libertà religiosa.

2.2.2 La libertà di coscienza

Il secondo pilastro giuridico della laicità è evidentemente la libertà di coscienza con in particolare la sua declinazione in libertà di culto. Sul piano giuridico la laicità non è stato lo strumento di una restrizione delle scelte spirituali a danno delle religioni, bensì l'affermazione della libertà di coscienza religiosa e filosofica di tutti. Si tratta di conciliare i principi della separazione delle Chiese dallo Stato con la protezione della libertà d'opinione "anche religiosa", della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Nell'essenziale il corpus giuridico e soprattutto la giurisprudenza amministrativa hanno cercato di garantire l'esercizio effettivo del culto nella misura in cui non turbi l'ordine pubblico (cfr specialmente le conclusioni del commissario governativo Corneille in calce alla sentenza del Consiglio di Stato del 10 agosto 1907 Baldy).

Per prima cosa è protetto e garantito effettivamente il libero esercizio del culto. A partire dalla legge del 1905 i beni mobili e immobili sono stati restituiti allo Stato. Egli se ne assume quindi il carico finanziario, ciò che non è trascurabile trattandosi di edifici culturali spesso piuttosto costosi da mantenere. In cambio, gli edifici costruiti dopo la legge di separazione costituiscono beni privati costruiti e mantenuti dai fedeli, con le difficoltà che ciò può rappresentare di gestione finanziaria. Le collettività locali hanno tuttavia la possibilità d'accordare garanzie di prestito e bassi canoni di affitto per la costruzione di edifici di culto.

Per garantire l'esercizio del culto la legge del 1905 prevedeva che questi beni restassero a disposizione di associazioni culturali di cui si prevedeva la costituzione. Calvinisti, luterani, e israeliti accettarono di porre in essere tali associazioni. Per la chiesa cattolica bisognò attendere il compromesso del 1924 perché le associazioni diocesane potessero essere assimilate a delle associazioni culturali. Queste associazioni culturali o diocesane sono costituite per sovvenire alle spese al mantenimento a all'esercizio pubblico di un culto. Esse non possono avere per principio che un solo oggetto. Le loro obbligazioni sul piano giuridico e contabile sono vincolanti. Ma come contropartita esse beneficiano di una capacità giuridica simile a quella delle associazioni riconosciute di utilità pubblica ciò che permette loro in particolare di ricevere lasciti o donazioni. Si trovano ugualmente delle associazioni costituite unicamente in ottemperanza alla legge del 1901 ce assumono tuttavia l'organizzazione di un culto conformemente alle disposizioni della legge del 2 gennaio 1907. Esse possono dunque avere altri fini in particolari culturali, sociali o filantropici. In cambio esse godono solo di un capacità giuridica limitata e non possono ricevere ne

lasciti ne donazioni. Queste associazioni della legge 1901 sono rare per il culto cattolico o protestante, ma più frequenti nelle altre confessioni soprattutto israelita, ortodossa e mussulmana.

Per il resto l'esercizio del culto è libero. A partire dalla legge del 28 marzo 1907 i fedeli si riuniscono così senza preventiva richiesta. Allo stesso modo il suono delle campane, un tempo conflittuali, sono autorizzate. Trattandosi di processioni, il Consiglio di Stato è stato portato a troncane la questione dei cortei funebri: esso ha censurato la regolamentazione di una municipalità che aveva proibito dei convogli funerari col pretesto che essi attentavano alla neutralità della strada (Consiglio di Stato del 19 febbraio 1909, Abbé Olivier). Su questa sentenza riposa tutta la giurisprudenza amministrativa che protegge le manifestazioni esteriori del culto nel rispetto delle abitudini e delle tradizioni locali. Ma come ogni libertà pubblica, la manifestazione della libertà di coscienza può essere limitata in caso di minacce all'ordine pubblico. E' l'applicazione tradizionale del regime delle libertà pubbliche. Se la libertà è la regola e la misura di polizia l'eccezione, i poteri pubblici hanno sempre la possibilità di prendere misure che limitano, sotto il controllo di proporzionalità esercitato dal giudice, la manifestazione della libertà di coscienza per prevenire minacce a turbamenti dell'ordine pubblico (Consiglio di Stato 19 maggio 1933 Benjamin).

Il parallelo con le regole in materia del diritto del lavoro è a questo proposito interessante, perché vi si ritrova un uguale equilibrio fra esigenze potenzialmente contraddittorie: la protezione della libertà di coscienza e la volontà di fissare i limiti necessari alla corretta esecuzione del contratto di lavoro.

Il codice del lavoro assicura un'altissima protezione dei diritti personali e delle libertà individuali dei dipendenti. Le sole restrizioni autorizzate alle libertà sono quelle giustificate dalla natura della mansione e proporzionali allo scopo richiesto. Così l'art. L. 120-2 del codice del lavoro prevede che "nessuno può apportare restrizioni ai diritti delle persone e alle libertà individuali e collettive che non siano giustificate dalla natura mansione da eseguire né dallo scopo desiderato". L'art. L.122-35 precisa che un regolamento interno " non può apportare restrizioni ai diritti delle persone e alle libertà individuali che non siano giustificate dalla natura della mansione da eseguire né proporzionate allo scopo richiesto. Esso non può contenere disposizioni che siano lesive dei dipendenti nel loro impiego o nel loro lavoro, per motivi di sesso, di costumi, di orientamento sessuale, d'età, di situazione familiare, di origini, di opinioni o confessioni, di apparenza fisica, di patronimico, di handicap, a parità di capacità professionale".

D'altra parte il codice del lavoro proibisce le discriminazioni, in particolare riguardanti le convinzioni religiose. L'art. 122-45 afferma che " nessuno può essere scartato da una procedura di assunzione o di accesso a uno stage o a un periodo di formazione in impresa, che nessun lavoratore può essere sanzionato, licenziato o fatto oggetto di misure discriminatorie, dirette o indirette, in particolare in materia di retribuzione , di formazione, di mutamento di mansione, di impiego, di qualifica, di promozione, di cambiamento o rinnovamento di contratto a motivo della sua origine, del sesso, dei costumi, dell'orientamento sessuale, dell'età, della situazione familiare, delle caratteristiche genetiche, della sua appartenenza o non appartenenza, vera o presunta, a una etnia, a una nazione o a una razza, delle opinioni politiche, dell'attività sindacale o mutualistica, delle convinzioni religiose, dell'apparenza fisica, del patronimico, o, salvo inattitudine constatata dal medico del lavoro nel quadro del titolo IV del libro II del presente codice, in ragione del suo stato di salute o del suo handicap".

Per tutto ciò la magistratura giudicante è stata portata a sfumare questi principi al fine di conciliarli con il rispetto del contratto di lavoro e la sua esecuzione. La giurisprudenza a così illustrato questo conflitto possibile tra vita professionale e personale, sia quando un datore di lavoro giudica il comportamento o l'atteggiamento di un lavoratore come causa che giustifichi un licenziamento, sia quando un lavoratore ritiene di essere in diritto di fare prevalere sul diritto esistente certe sue convinzioni¹⁸. In linea di principio, il comportamento del lavoratore nella sua vita personal, fuori dal tempo di lavoro e fuori dal luogo di lavoro, non può essere usato contro di lui dal datore di lavoro. Durante il tempo di lavoro, il lavoratore è, al contrario, sottomesso alla

¹⁸ *droit positif = diritto positivo, cioè l'insieme delle norme in vigore in un dato momento in un ordinamento giuridico.*

piena autorità del datore di lavoro. Anche se egli conserva evidentemente diritti e libertà che sorgono dalla sua vita personale e ai quali il datore di lavoro non può attentare senza ragione e in modo sproporzionato (Corte di cassazione, camera sociale, 18 febbraio 1998), le sue rivendicazioni devono essere conciliate con le obbligazioni contrattuali e l'organizzazione del lavoro. Un lavoratore non può così esigere dal suo datore di lavoro il rispetto della manifestazione delle sue convinzioni religiose, in assenza di una menzione del fatto religioso nel contratto di lavoro, che si tratti per lui di chiedere il rimborso di indennità corrispondente al pasto del mezzogiorno fornito gratuitamente dal datore di lavoro e che lui si è astenuto di assumere per ragioni religiose (Corte di cassazione, camera sociale, 16 febbraio 1994), di rifiutare di eseguire il proprio lavoro di impiego in una macelleria per il fatto che egli è portato a manipolare carne di maiale (Corte di cassazione, camera sociale, 24 marzo 1998), o di rifiutare, per motivi religiosi, di subire una visita medica regolamentare (Corte di cassazione, camera sociale, 29 maggio 1986)

Le sole sentenze che riguardano la questione del portare il velo sono di giurisdizione ordinaria e non di grado Costituzionale o di Cassazione¹⁹. Si è così giudicato che il rifiuto di una lavoratrice, venditrice in un centro commerciale aperto a un largo pubblico, di rinunciare a portare un velo ostentatorio, invece che un semplice berretto, è una causa reale e seria di licenziamento (Corte di appello di Parigi, 18ma camera, 16 marzo 2001, Mme Charni contre SA Hamon). Inversamente, in assenza di ogni giustificazione valida per la proibizione del velo, e quando la lavoratrice era stata assunta mentre portava lo stesso velo, il licenziamento della lavoratrice è stato annullato come discriminatorio, ai sensi dell'articolo L. 122 - 45 del codice del lavoro (consiglio dei probiviri 17 dicembre 2002, Tahiri contro Téléperformance France)

L'orientamento è dunque essenzialmente quello di un approccio caso per caso. Essenzialmente, il magistrato giudicante, se da un lato riconosce i diritti forniti dal rispetto della libertà di coscienza, dall'altro veglia a che queste esigenze siano conciliabili con la buona esecuzione del contratto di lavoro.

2.2.3 I punti di tensione

La difficoltà della traduzione giuridica del principio di laicità si spiega con la tensione fra questi due poli nient'affatto incompatibili, ma potenzialmente contraddittori, la neutralità dello stato e la libertà religiosa. L'articolazione è delicata quando i beneficiari del servizio pubblico o gli operatori pubblici devono fronteggiare situazioni suscettibili di colpire le loro convinzioni religiose. È il caso in particolare degli universi chiusi in cui la vita comunitaria può giocare un ruolo importante. Forte è allora la tensione tra le esigenze di un servizio pubblico di cui ci si aspetta che rimanga neutro e la volontà di ciascuno di affermare in tutta libertà le proprie convinzioni spirituali.

Un esempio interessante è quello dell'esercito. L'art. 7 dello statuto militare pone come principio la libertà d'opinione dei militari. Ma questa libertà non può esprimersi che al di fuori del servizio. Dal momento che questa condizione è rispettata, la protezione della libertà della libertà di coscienza è assicurata, anche nella cerchia militare. Il sistema della assistenza religiosa militare permette così di agevolare la libertà religiosa. Ma in cambio nell'ambito del servizio, si applica il dovere di neutralità più assoluto.

Nelle prigioni, l'articolazione di queste esigenze è inquadrato dal codice di procedura penale. È prevista l'assistenza spirituale²⁰ dei detenuti. Il Ministro della giustizia nomina i ministri dei differenti culti previa consultazione dell'autorità religiosa competente. Questi hanno la missione di fornire regolare soccorso ai detenuti e di celebrare le funzioni. I carcerati a partire dal loro arrivo in un istituto sono informati di questa possibilità. In questo modo i bisogni di mantenimento dell'ordine pubblico più rigoroso giustificano che l'affermazione della libertà

¹⁹ Nel testo: *S'agissant du port du voile, les seuls arrêts émanant de juridictions de première instance ou d'appel.*

²⁰ *Qui spirituale significa chiaramente religioso (cfr, n. 1 p. 6))*

personale sia sottomessa a uno stretto controllo attraverso il regolamento interno e la sanzione di ogni infrazione disciplinare.

In materia di servizio pubblico ospedaliero gli attentati potenziali alla libertà personale sono di diversa natura. Una gran parte degli utenti non è destinata a vivere durevolmente nell'ospedale e, in ogni caso, la vita collettiva è ridotta. Possono esserci delle difficoltà legate all'affermazione delle convinzioni religiose nel quadro di un servizio pubblico che ci si aspetta rimanga neutro. Ma i principali problemi riguardano in realtà l'organizzazione del servizio: tenere conto di rivendicazioni legate a prescrizioni religiose non può spingersi fino a compromettere i fini del servizio pubblico.

Nell'ambito scolastico i problemi in modo realmente acuto. In un ambiente particolarmente protetto, gli allievi, presi in carico per lunghi periodi, devono apprendere e vivere insieme, in una situazione in cui essi sono ancora fragili, soggetti alle influenze e alle pressioni esterne. Il funzionamento della scuola deve permettere loro di acquistare gli strumenti intellettuali destinati ad assumere entro un determinato tempo la loro indipendenza critica. Riservare uno spazio all'espressione delle convinzioni spirituali e religiose non è un fatto automatico.

L'esistenza di un insegnamento confessionale attraverso la forma del contratto di associazione con lo Stato permette così che si affermi pienamente la libertà religiosa con il rispetto del carattere proprio di una religione. La libertà di insegnamento è considerata, in quanto principio fondamentale riconosciuto dalle leggi della repubblica, come un principio di valore costituzionale. In questo quadro è evidente che nessuna disposizione giuridica si oppone alla creazione di scuole musulmane. I rapporti fra lo Stato e gli istituti privati di insegnamento, il cui carattere proprio è ugualmente protetto, sono fissati dalla legge Debré del 31 dicembre 1959. In cambio di aiuti finanziari – stipendi degli insegnanti e arredi di funzionamento – gli istituti privati devono adottare i programmi dell'insegnamento pubblico e accogliere “tutti i ragazzi senza distinzione di origine, di opinioni o di credenze” “nel completo rispetto della libertà di coscienza”. La presa in carico del mantenimento dei locali privati con fondi pubblici è possibile, nel limite del 10% permesso dalla legge Falloux.

Nell'ambiente scolastico, con l'eccezione degli istituti di insegnamento privati, la conciliazione di libertà di coscienza e di esigenze della neutralità del servizio pubblico è delicata. L'affare del velo, con la sua dimensione mediatica, ne è stata il simbolo. Quando la questione si affaccia per la prima volta nel 1989, il potere politico, di fronte allo scatenarsi delle passioni, preferisce rivolgersi al Consiglio di Stato. Il governo aveva solamente chiesto al Consiglio di Stato di riferire lo stato del diritto in un dato momento. In più, il contesto era sensibilmente differente da quello oggi noto. Le rivendicazioni comunitarie e i timori di rimessa in causa del servizio pubblico restano scarse. Rivelatore a questo riguardo è notare che il rivolgersi al Consiglio di Stato non menzionava la questione delle discriminazioni fra uomini e donne. L'evoluzione dei termini del dibattito in quindici anni permette di misurare la crescita di forza del problema.

L'assemblea generale del Consiglio di Stato ha emesso il suo parere il 27 novembre 1989. C'è stato bisogno di articolare, da una parte le regole internazionali e nazionali che proteggono la libertà di coscienza e dall'altra il principio costituzionale de laicità dello Stato. In questo contesto si muoveva soprattutto la legge di orientamento sull'educazione del 10 luglio 1989 che tratta all'art. 10 in modo molto largo la libertà di espressione degli allievi. Il Consiglio di Stato ha potuto solo constatare dunque, l'affermazione di un diritto, riconosciuto dal legislatore, all'espressione degli allievi negli istituti pubblici. Il parere enuncia che il principio di laicità impone che “l'insegnamento si svolga nel rispetto, da una parte di questa neutralità da parte dei programmi e degli insegnanti, e dall'altra parte della libertà di coscienza degli allievi”. Il Consiglio di Stato riconosce, su questa base, il principio della libertà degli allievi di portare simboli religiosi nell'ambiente scolastico. Ma esso ha nondimeno inteso inquadrare questo diritto legalmente riconosciuto all'espressione nel contesto delle esigenze inerenti al funzionamento del servizio pubblico. Il Consiglio di Stato ha così posto quattro ordini di obblighi:

1. sono proibiti gli atti di pressione, di provocazione, di proselitismo o di propaganda.

2. sono da rigettare i comportamenti che possono comportare attentato alla dignità, al pluralismo o alla libertà dell'allievo o di qualunque membro della comunità educativa nonché quelli che compromettano la loro salute e la loro sicurezza.
3. è esclusa ogni perturbamento allo svolgersi delle attività di insegnamento, del ruolo educativo degli insegnanti e qualunque turbamento apportato all'ordine dell'istituto o al funzionamento normale del servizio.
4. i compiti affidati al servizio pubblico dell'educazione non possono essere compromessi dal comportamento degli allievi, in particolare il contenuto dei programmi e l'obbligo di assiduità.

Complessivamente i simboli religiosi non sono dunque proibiti in sé, ma possono esserlo se rivestono un carattere ostentatorio o rivendicativo. Il Consiglio di Stato non poteva dunque che invitare a una valutazione caso per caso sotto il controllo del giudice.

La giurisprudenza successiva si è svolta nella linea del parere del Consiglio. Essa è stata segnata dalla difficoltà che il Ministero dell'Educazione nazionale ha avuto nel far comprendere queste regole di diritto ai rettorati.²¹ Questo si è tradotto in numerose sentenze di annullamento che mal riflettevano le esigenze di fondo del giudice. E' così che il giudice ha dovuto sanzionare numerosi regolamenti di istituto che proibivano a priori di portare qualunque simbolo religioso (vedere per esempio Consiglio di Stato 2 novembre 1992 Kherouaa). Questi annullamenti sono stati tanto più mal percepiti in quanto, in fondo, le sanzioni comminate dagli istituti avrebbero potuto essere giustificate dalla mancanza agli obblighi di assiduità, continuità o ordine pubblico.

Stando così le cose, questi annullamenti non devono nascondere la severità del giudice in altre occasioni. E' così che la mancanza di frequenza è tollerata solo se è compatibile con il compimento dei compiti inerenti al corso di studio e con il rispetto dell'ordine pubblico in seno all'istituto (Consiglio di Stato 14 aprile 1994 Koen e Concistoro centrale degli israeliti di Francia). Non è accettabile il rifiuto di assistere a determinati corsi, come il corso di educazione fisica e sportiva, (Consiglio di Stato 27 novembre 1996 Atouff e, nella stessa data, Wissadane). E' possibile domandare a una allieva di togliersi il velo durante un corso di educazione sportiva, per assicurare il buon svolgimento del corso (Consiglio di Stato 10 marzo 1995 époux Aoukili). Infine è severamente sanzionata ogni manifestazione religiosa in seno a un istituto, costituendo un grave turbamento al funzionamento dell'istituto (Consiglio di Stato 27 novembre 1996 Ligue Islamique du nord) Questa giurisprudenza è dunque lontana dall'essere lassista, contrariamente all'immagine che hanno potuto dare alcune sentenze fortemente mediatizzate che annullavano regolamenti interni o misure disciplinari di sospensione. Quali che siano i commenti di cui sono stati fatto oggetto, bisogna almeno riconoscere al parere del Consiglio di Stato il merito d'aver permesso di fare fronte per quindici anni a una situazione esplosiva che il legislatore non aveva voluto trattare.

Questa giurisprudenza si è tuttavia urtata con tre difficoltà. In primo luogo l'adozione di una pratica del caso per caso presupponeva la possibilità per i capi di istituto di prendersi delle responsabilità, ma essi si trovavano spesso isolati in un ambiente difficile. In secondo luogo, il giudice non ha ritenuto di poter entrare nell'interpretazione del senso del simbolo religioso; si tratta qui di un limite inerente all'intervento del giudice. E' sembrato, al giudice, impossibile entrare nell'interpretazione data da una religione a un tale o talaltro segno. Di conseguenza egli non ha potuto frenare le discriminazioni tra uomo e donna contrarie a un principio fondamentale della Repubblica che il portare il velo poteva rivestire da parte di determinate giovani ragazze. Infine, in terzo luogo, la giurisprudenza ha proibito i simboli ostentatori vettori per se stessi di proselitismo; ma, in pratica, i capi di istituto sono stati nella impossibilità di tracciare la frontiera tra i simboli ostentatori illeciti e il simbolo non ostentatorio lecito.

2.3 Una tendenza europea

²¹ *Responsabili di istituto: presidi, direttori, rettori di università e in generale tutti coloro che redigono discutono e approvano i Regolamenti di istituto, cioè anche i Collegi dei docenti.*

La laicità è una particolarità francese?²² La Francia è il solo paese europeo ad avere esplicitamente consacrato la laicità nella propria Costituzione. Lo stesso termine appare incidentalmente nella Legge fondamentale tedesca di cui l'art. 7 menziona le scuole "laiche"; ma il testo stesso non ha fondamenti laici, dal momento che è proclamato in riferimento a dio: " il popolo tedesco (...) responsabile davanti a Dio e davanti agli uomini". In riferimento alle relazioni tra Stato e Chiesa, fra i paesi dell'Unione europea si possono distinguere tre modelli.

Il primo, il più lontano dall'approccio francese, corrisponde ai paesi che riconoscono una religione di Stato. In Inghilterra, la Regina " Supreme Governor", designa l'arcivescovo della Chiesa anglicana. La Grecia menziona nel suo preambolo la "Santa trinità, consustanziale e indivisibile" e consacra la Chiesa greco-ortodossa come religione di Stato. In Finlandia, protestantesimo luterano e Chiesa ortodossa sono ausiliarie della tenuta dello stato civile. In Danimarca, la Chiesa protestante luterana riceve sovvenzioni pubbliche per le sue attività di stato civile, nel campo della salute e dell'insegnamento.

Il secondo modello combina la separazione delle Chiese dallo Stato con uno statuto ufficiale accordato a certe religioni. In Germania, le religioni riconosciute hanno il diritto di dispensare un insegnamento religioso nelle scuole; esse percepiscono una parte dell'imposta sul reddito, il Kirchensteuer. Il sistema austriaco segue la stessa ispirazione. In Lussemburgo, sul fondamento giuridico del Concordato napoleonico, sono riconosciute le quattro religioni, la cattolica, la protestante, l'ortodossa e la ebraica.

Il terzo modello oggi dominante nell'Unione europea corrisponde a un regime di separazione semplice tra le Chiese e lo Stato. Prima della Francia, i Paesi Bassi a partire dal 1795, mettono fine al monopolio della Chiesa riformata. Il regime di separazione, istituito nel 1798 è stato applicato nei campi dell'educazione – con un finanziamento uguale per l'insegnamento pubblico e quello confessionale – della salute e degli affari sociali. Esso riposa su quattro principi comparabili a quelli francesi: lo Stato non si immischia nel contenuto del dogma religioso; non si occupa dell'organizzazione delle religioni; tratta ugualmente religioni e filosofie umaniste; esso non ha né religioni stabilite né religioni proibite. Il Portogallo ha modificato nel 1971 il Concordato del 1940, che resta applicabile alla sola Chiesa cattolica e ha adottato nel 2001 una legge sulla libertà religiosa che estende a tutte le confessioni i vantaggi riservati fin qui a quella: esenzioni fiscali, ruolo di registrazione delle nascite e dei matrimoni, ministri del culto.... La Spagna ha conosciuto una evoluzione simile; dapprima la Costituzione del 1978, poi la legge sulla libertà religiosa del 1980 regolamentano la separazione del potere politico e delle Chiese. Nel 2000, la Svezia mette fine allo statuto di chiesa ufficiale di cui beneficiava la Chiesa luterana.

Si delinea una tendenza al riavvicinamento dei regimi europei nel senso di una separazione dello Stato dalle Chiese. In cambio, si accentua una differenza tra una Europa segnata da una crescente secolarizzazione – ciò che non significa necessariamente un declino delle religioni – e gli Stati Uniti dove la religione impregna in profondità la società.

Al di là degli aspetti giuridici, i paesi europei conoscono in realtà gli stessi tipi di mutazioni legate alla sedentarizzazione sul loro suolo de popolazioni immigrate che fino ad allora non rappresentate. La Francia, a causa di importanti e antiche correnti migratorie vi si è dovuta confrontare per prima. Il Regno unito e la Germania hanno seguito. L'Italia, che favorisce la negoziazione bilaterale tra lo Stato e le Chiese e si scontra con la difficoltà della assenza di interlocutori rappresentativi dell'Islam, segue con interesse la creazione di un Consiglio francese del culto musulmano.

Ogni Stato si accosta a questa sfida nuova con la propria tradizione. Le rivendicazioni religiose sono diverse in funzione delle culture di ogni popolazione immigrata. La maggior parte dei paesi europei avevano optato per una logica comunitaria. Ma, di fronte al crescere delle tensioni, la tendenza oggi si inverte e si dirige verso una politica di integrazione più volontarista²³.

²² nel testo: *Hexagonale*

²³ basata sempre più sull'adesione volontaria del soggetto che sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale etnico nazionale culturale ecc.

In Germania dove più violente sono state le guerre di religione, la libertà religiosa – *Glaubenfreiheit* – è centrale ed è esclusa ogni pretesa di ingerenza del potere politico. Queste questioni sono di competenza dei Länder e non del potere federale. Negli ultimi dieci anni le difficoltà si sono moltiplicate, specialmente a scuola. In Baviera, in seguito a una sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale, la *Bundesverfassungsgericht*, i crocifissi possono essere ritirati dalle aule su richiesta di un alunno. Più recentemente, delle maestre hanno rivendicato il diritto di insegnare portando il velo. La sentenza *Ludin* del 24 settembre 2003 del *Bundesverfassungsgericht* ha riconosciuto implicitamente la possibilità di proibire, per legge, di portare dei simboli religiosi. I Länder di Baviera e del *BadeWurtemberg* si apprestano ad adottare una legge in questa direzione che proibisca unicamente di portare il velo islamico da parte di insegnanti. Infine, rappresentanti della comunità musulmana hanno rivendicato la possibilità di tenere, come le altre confessioni, dei corsi di religione a scuola. Il movimento del *Milli Görus* assicura insegnanti di questo tipo da molti anni malgrado l'opposizione dell'organizzazione ufficiale dell'islam turco rappresentato dal *DITIB*. Questa evoluzione si scontra con due ostacoli: la formazione dei mastri e l'assenza di interlocutore rappresentativo dell'Islam.

Progressivamente il dibattito si sposta oggi verso il mondo del lavoro. Recenti sentenze del *Bundesverfassungsgericht* si sono occupate del diritto di un autista sikh di portare un turbante durante le sue ore di lavoro o sul licenziamento di una lavoratrice che lavorava nel reparto profumeria di un grande magazzino che rifiutava di togliersi il velo. Le soluzioni sono andate nel senso di una conciliazione tra protezione dell'espressione delle convinzioni religiose e rispetto del contratto di lavoro. Nei servizi pubblici si sono manifestate delle rivendicazioni comunitaristiche come la predisposizione di corsie non miste per l'accesso alle piscine.

La trasferta della commissione a Berlino ha permesso di constatare che la Germania era nella difficoltà di conciliare due esigenze: il desiderio di accordare all'Islam gli stessi diritti delle altre religioni e il timore di aprire spazi di influenza a un'ala militante che non concepisca solamente l'Islam come una religione bensì come progetto politico globale.

L'Olanda, in particolare a partire dagli anni '60, è andata molto lontana sulla via del comunitarismo. Tutta l'organizzazione sociale olandese è strutturata attorno a dei "pilastri", ai quali sono attaccati gli individui, specialmente in funzione della loro appartenenza religiosa o spirituale. A ciascuno di questi pilastri corrisponde una organizzazione propria con i suoi ospedali, scuole, club sportivi, giornali, sindacati... Le popolazioni immigrate sono state convogliate in questo modello attraverso l'incoraggiamento alle organizzazioni comunitarie. Oggi, la situazione in Olanda è giudicata preoccupante dal governo stesso sulla base di parecchi rapporti di valutazione. Alcuni ricercatori, come *Herman Philipse*, hanno parlato di una tribalizzazione dei Paesi Bassi: *tribalising van Nederland*. Le popolazioni si raggruppano per quartieri comunitari. Gli alunni originari dell'immigrazione si ritrovano negli stessi istituti qualificati come "scuole nere". Questa comunitarizzazione dell'urbanistica è inquietante in un paese in cui la concentrazione della popolazione fa del governo dello spazio una posta in gioco politica essenziale. La lingua olandese non è più padroneggiata. La mescolanza fra comunità è limitatissima, come rivela la percentuale estremamente elevata dei matrimoni endogamici. Questa situazione nutre tensioni razziali, confessionali, un ritorno di antisemitismo e una esacerbazione di tentazioni estremiste rivelate dal fenomeno *Pim Fortuyn*.

Nella trasferta nei Paesi Bassi, la commissione ha ascoltato membri del governo che hanno sottolineato la loro volontà di abbandonare la politica condotta fin qui. Essi si sono mostrati inquieti constatando che le seconde anzi le terze generazioni sono tentate dall'islamismo, contrariamente ai loro genitori. Rompendo con il multiculturalismo, il governo olandese desidera ormai condurre una politica volontaria di integrazione – *Integratiesbeleid* – detta di "cittadinanza condivisa", stabilendo che i nuovi immigrati aderiscano ai "valori fondatori della società olandese".

La Francia non è sola a conoscere questa congiunzione difficile tra due fenomeni simultanei: l'arresto della integrazione sociale e la mutazione del panorama religioso o spirituale. Aldilà della parola laicità, il problema è comune all'insieme dell'Europa: fare posto a nuove religioni, gestire una società diversa, lottare contro le discriminazioni, promuovere l'integrazione e combattere le tendenze politico-religiose estremiste portatrici di progetti comunitaristici. In

Francia, simili sfide sono di fronte a una popolazione immigrata antica, importante e che costituisce da decenni fonte di ricchezza della nostra società. Il nostro paese non è sprovvisto di risorse: non si è impegnato sulla via di un comunitarismo spinto all'estremo; le persone che provengono dall'immigrazione padroneggiano generalmente la lingua francese: infine la forza della nostra identità culturale francese può favorire il crogiuolo dell'integrazione.

La laicità è il prodotto di una alchimia tra una storia, una filosofia politica e una etica personale. Essa riposa su un equilibrio di diritti e di esigenze. Il principio laico è concepito come la garanzia della autonomia e della libertà di ciascuno di scegliere di essere se stesso. Esso presuppone un atteggiamento intellettuale dinamico all'opposto della pigra posizione della semplice neutralità. E' un problema che va al di là della questione spirituale e religiosa arrivando a riguardare la società in tutte le sue componenti. La laicità tocca anche l'identità nazionale, la coesione del corpo sociale, l'uguaglianza fra uomo e donna, l'educazione ecc. Dopo un secolo di pratiche e di trasformazioni della società, il principio laico è lungi dall'essere diventato obsoleto, ma ha bisogno di essere chiarificato e vivificato in un contesto radicalmente differente.

Nel 1905 la legge di separazione è stata concepita essenzialmente in rapporto alla Chiesa cattolica. Il tempo della laicità aggressiva²⁴ è passato, lasciando spazio a una laicità conciliante, che riconosce l'importanza delle opinioni religiose e spirituali, ugualmente attenta a delimitare lo spazio pubblico condiviso. In un secolo, sotto l'effetto dell'immigrazione, la società francese è cambiata soprattutto nel campo spirituale o religioso. Occorre far posto a nuove religioni e al tempo stesso avere successo nell'integrazione. Le sfide hanno cambiato natura e le poste in gioco sono indubbiamente diventate nello stesso tempo più difficili da rilevare: come conciliare unità e rispetto della diversità? Questo obiettivo è quello di una società segnata dalla volontà di vedere riconoscere le opzioni individuali. La laicità, che è anche un modo di strutturare il vivere insieme, acquista nuova attualità. Per rispondere a queste sfide, la laicità non deve essere sulla difensiva; essa non può adattarsi al modello della fortezza assediata. Per affermare in questo contesto l'esistenza di valori comuni, è necessaria una laicità aperta e dinamica, capace di costruire un modello attraente e federativo. Essa deve permettere di disegnare armoniosamente lo spazio del cittadino e lo spazio pubblico condiviso. La laicità non è che una regola del gioco istituzionale, è un valore fondante del patto repubblicano, è la possibilità di conciliare un vivere insieme, il pluralismo e la diversità.

TERZA PARTE

La sfida della laicità

Tra luglio e dicembre 2003, la Commissione ha svolto un centinaio di audizioni pubbliche e una quarantina di audizioni a porte chiuse. Essa ha scelto di ascoltare sia i responsabili politici, religiosi, sindacali, amministrativi, associativi sia gli eletti degli enti locali, imprenditori, capi d'istituto, professori, direttori di ospedale e carcere, infermieri. Un dibattito pubblico è stato organizzato con 220 allievi dei licei "franciliens"²⁵ e francesi all'estero che avevano anzitutto lavorato sulla laicità. La Commissione si è anche spostata in diversi paesi europei per confrontare l'esperienza francese con quella dei nostri partners.

Essa ha inoltre ricevuto numerose centinaia di contributi scritti. Attraverso i suoi sei mesi di vita si è premurata di ascoltare il più ampio ventaglio di opinioni che si sono espresse in questo dibattito.

La diagnosi che segue è il frutto di questa ricerca condotta in comune dai venti membri della Commissione, essi stessi rappresentanti di sensibilità e campi di esperienza i più ampi. Essa testimonia la sfida con cui la laicità oggi si confronta.

²⁴ nel testo : *de combat*

²⁵ francesi dell'Ile de France (vedi n. 3)

Di fronte a una nuova epoca sociale e spirituale, essa ha saputo rispondere con l'affermazione del principio di uguaglianza sul quale essa è fondata. Ma le numerose questioni non risolte la mettono oggi in pericolo come accade per altri valori fondanti del patto sociale.

3.1 Dall'uguaglianza giuridica all'uguaglianza pratica: alcuni progressi

Di fronte alla nuova diversità spirituale e religiosa, la pratica della laicità ha iniziato ad adattarsi. L'obiettivo primario di uguaglianza rispetto a tutte le opinioni rappresenta un processo di lunga durata, ancora incompiuto.

3.1.1 Tenere in maggior conto tutte le convinzioni spirituali o religiose

La laicità è una pratica vivente. I poteri pubblici devono considerare, in certi campi, le preoccupazioni e i bisogni nuovamente espressi in materia spirituale o religiosa.

Quindici anni fa, l'essenziale delle rivendicazioni si riferiva essenzialmente alla creazione di nuovi luoghi di culto, moschee, sinagoghe o pagode.

Oggi, queste si estendono ad altri campi: sistemazione dei menu della ristorazione collettiva, rispetto delle esigenze legate alle principali feste religiose, o insegnamento del fatto religioso.

Risposte sono state date applicando la legge del 9 dicembre 1905, o laddove non è contemplato, ricercando degli "adattamenti ragionevoli".

Le amministrazioni mettono quindi meno ostacoli di un tempo all'edificazione di nuovi luoghi di culto. Le autorizzazioni urbanistiche sono accordate più facilmente. Delle collettività territoriali hanno incoraggiato la costruzione di edifici di culto mettendo a disposizione dei terreni comunali nell'ambito di contratti d'affitto o accordando dei mutui. Le esperienze non convergono tuttavia in questo campo. In ogni caso è chiaro che l'art. 2 della legge del 9 dicembre 1905, se proibisce il finanziamento pubblico degli edifici di culto, non implica affatto che la loro creazione sia ostacolata.

Al tempo stesso i poteri pubblici sono attenti a considerare le esigenze legate all'organizzazione delle grandi feste religiose.

Locali comunali sono messi a disposizione delle organizzazioni comunitarie in occasione di queste celebrazioni, come quelle dell'Aid-el-Kebir o del Kippur, per ovviare all'insufficiente capacità d'accoglienza dei luoghi di culto esistenti. Il calendario di tutte le feste religiose è diffuso ogni anno a tutte le amministrazioni e in questa occasione possono essere accordate autorizzazioni all'assenza. Infine la macellazione rituale inizia a essere meglio assicurata.

Le amministrazioni prendono in considerazione, di più rispetto al passato, i divieti alimentari legati alle convinzioni religiose. I responsabili delle mense nelle scuole, negli ospedali e nelle prigioni, sono attenti a proporre per quanto possibile, dei menù diversificati.

Infine, l'insegnamento del fatto religioso, come l'insieme degli studi umanistici, non è assente dalle materie scolastiche secondo i nuovi orientamenti dei programmi di francese e di storia, per le classi 6°, 5°, 2° e 1°.

Occorre d'altra parte ricordare che, dopo la Terza Repubblica, le grandi questioni relative alle religioni antiche, medievali e moderne compaiono sempre nei programmi.

3.1.2 Perseguire i miglioramenti...

La messa in opera del principio di laicità non ha ancora permesso di colmare i deficit d'uguaglianza tra credenti e tra questi e gli atei.

3.1.2.1 ...nella manifestazione del pensiero

Considerata l'assenza della scuola pubblica nel loro comune, alcuni genitori sono contrari a iscrivere i loro figli a scuole confessionali. Rispetto alle Chiese, le correnti che si richiamano al

libero pensiero e alla filosofia razionalista non dispongono di un uguale accesso alle emittenti televisive del servizio pubblico, contrariamente a ciò che accade negli altri paesi europei.

3.1.2.2 ...nell'esercizio delle convinzioni personali

Allo stesso modo laddove l'assenza è compatibile con il funzionamento normale del servizio, talvolta è difficile prendere un giorno di congedo per il Kippur, l'Aid-el-Kebir o in occasione di altre feste religiose. Parimenti, accade ancora che nella scuola siano organizzate verifiche scolastiche nei giorni delle grandi feste religiose, privando della possibilità di parteciparvi coloro che erano stati autorizzati ad assentarsi.

Non sono presenti a sufficienza ministri di culto musulmani né nelle prigioni né negli ospedali; non ce ne sono né nell'esercito, né nelle istituzioni scolastiche.

E' vero che in assenza di strutture di rappresentanza dell'islam l'amministrazione non aveva interlocutori per proporre ministri di culto musulmani.

3.1.2.3 ...nel rispetto dei riti religiosi

La composizione delle salme, per esempio negli ospedali, non può essere sempre assicurata nel rispetto delle regole religiose, anche quando queste sono compatibili con le necessità di ordine pubblico e le esigenze di servizio. Infine, talvolta è impossibile seppellire i morti conformemente alle diverse tradizioni religiose e nel rispetto delle leggi della Repubblica.

3.2 Servizi pubblici e mondo del lavoro: segnali preoccupanti

Difficoltà inedite e sempre più numerose sono sorte. Esse testimoniano che l'esigenza laica, nei servizi pubblici, particolarmente nella scuola e nel mondo del lavoro, è indebolita da rivendicazioni tendenti a far prevalere le convinzioni comunitarie sulle regole generali. Il principio di laicità è oggi messo in pericolo in molti più settori di quanto appaia. La Commissione è consapevole che le difficoltà riscontrate sono oggi ancora minoritarie. Ma esse sono reali, forti e annunciatrici di disfunzioni, tanto più che la diffusione recente e rapida di questi fenomeni è preoccupante. Queste difficoltà danneggiano prima di tutto i servizi pubblici, dove lasciano disorientati gli operatori. Non risparmiamo il mondo del lavoro.

3.2.1 Servizi pubblici negati per principio e ostacolati nel funzionamento...

Alcuni servizi pubblici sono, in nome delle convinzioni religiose di alcuni dei loro utenti e qualche volta dei loro operatori, negati nel loro principio e ostacolati nel loro funzionamento. In effetti, le rivendicazioni a cui devono far fronte chiamano in causa l'uguaglianza e la continuità che li fondano.

Se la Repubblica non ristabilisce il loro normale funzionamento, è dunque l'avvenire stesso di questi servizi pubblici che è in gioco.

Pochi settori dell'azione pubblica sono risparmiati da questa evoluzione. Le disfunzioni, lungi dall'essere limitate alla scuola, toccano anche ospedali, prigioni, palazzi di giustizia, apparati pubblici o servizi amministrativi.

3.2.1.1 ... a scuola

A scuola portare un segno religioso ostentato –grande croce, kippa o velo- è già sufficiente a turbare la quiete della vita scolastica. Ma le difficoltà riscontrate vanno al di là di queste questioni eccessivamente mediatizzate.

In effetti, il corso normale della scuola è anche alterato da domande di assenza sistematiche un giorno della settimana, o da interruzione dei corsi e degli esami per un motivo di

preghiera o di digiuno. Dei comportamenti che contestano l'insegnamento di interi pezzi del programma di storia o di scienze e vita della terra disorganizzano l'apprendimento di queste discipline. Alcune ragazze ricorrono a certificati medici ingiustificati per essere dispensate dai corsi di educazione fisica e sportivi. Delle prove d'esame sono turbate per il rifiuto delle allieve di sesso femminile di sottomettersi ai controlli d'identità o di essere interrogate da un esaminatore maschio. Degli insegnanti o capi d'istituto per il solo fatto di essere donne vedono contestata la loro autorità da certi allievi o dai loro genitori.

L'accesso di tutti alla scuola è indebolito da casi di descolarizzazione per motivi religiosi. I ricorsi all'insegnamento per corrispondenza sono stati segnalati. Inoltre, certe scuole private parificate non accolgono che gli allievi che possono giustificare la loro appartenenza alla religione propria dell'istituto; d'altra parte non insegnano le parti del programma che non sembrano conformi a certi aspetti della loro visione del mondo.

Tutti questi comportamenti sono illegali. Anche se non sono che il prodotto di una minoranza attivista, attentano ai principi che reggono il servizio pubblico. Questo è minato nel suo stesso fondamento.

Questi atteggiamenti possono suscitare delle contoreazioni. E' stato anche riferito alla Commissione che degli insegnanti hanno protestato contro la presenza, nella scuola o nell'ambito di un'"uscita scolastica", di madri di allievi per il solo motivo che portavano un velo.

3.2.1.2 ... all'ospedale

L'ospedale non è risparmiato da questo tipo di contestazione. Si era già confrontato con certi divieti religiosi, quali l'opposizione alle trasfusioni da parte dei testimoni di Geova. Più recentemente si sono moltiplicati i rifiuti, da parte di mariti o padri, per motivi religiosi, di vedere le loro mogli o le loro figlie curate o assistite al parto da medici di sesso maschile. Delle donne sono anche state private della peridurale.

Medici curanti sono stati rifiutati col pretesto della loro supposta confessione. Più generalmente, certe preoccupazioni religiose dei pazienti possono turbare il funzionamento dell'ospedale: corridoi sono trasformanti in luoghi privati di preghiera; mense parallele alle mense ospedaliere sono organizzate per servire un cibo tradizionale, in spregio alle regole sanitarie.

E ancora, i fondamenti del servizio pubblico sono direttamente colpiti: principi d'uguaglianza, continuità, rispetto dei regolamenti sanitari e delle esigenze di salute.

3.2.1.3 ... nel settore della giustizia

Nelle prigioni è apparso un gran numero di difficoltà. La legge del 9 dicembre 1905 e il codice di procedura penale organizzano, in funzione delle esigenze proprie degli istituti penitenziari, l'espressione della vita spirituale e religiosa dei detenuti.

Ma in un luogo dove la pressione collettiva è così forte, si esercitano influenze sui detenuti perché si sottomettano a certe prescrizioni religiose. Nell'orario di visita le famiglie e gli amici dei prigionieri sono vivamente "incitati" ad adottare un abbigliamento "religiosamente corretto". In questo contesto di tensione, l'amministrazione penitenziaria può essere tentata, per mantenere l'ordine all'interno della prigione, di procedere a dei raggruppamenti comunitari. Una tale soluzione rischia di innescare un circolo vizioso, rafforzando il dominio del gruppo sugli individui incarcerati più deboli.

La giustizia non è stata risparmiata. E' stata formulata una domanda di ricasazione di un magistrato a causa della sua supposta confessione. Dopo essere stati designati, dei giurati d'assise si sono insediati ostentando simboli religiosi. Il guardasigilli, ministro della giustizia, si è opposto al giuramento di un' avvocatessa con il velo.

3.2.1.4 Comportamenti che si moltiplicano

Durante le giornate indette per la sicurezza sono state constatate difficoltà. Alcune giovani ragazze non hanno voluto partecipare a dei corsi per la sicurezza misti e hanno dichiarato di rifiutare, per principio, di soccorrere degli uomini. Più generalmente, i gestori degli apparati pubblici, e in particolare i comuni sono sollecitati per offrire agli utenti corsie d'uso non miste.

Questa logica è dannosa e discriminatoria. Alla fine apre la strada ad altre forme di distinzione, per esempio, secondo criteri di nazionalità o appartenenza etnica. Questi comportamenti indeboliscono gravemente i servizi pubblici, a discapito di tutti, soprattutto dei cittadini più svantaggiati che dovrebbero essere tra i primi beneficiari. Certe rivendicazioni religiose sono ora avanzate da operatori pubblici. Certi funzionari hanno preteso di portare, sul loro luogo di lavoro, una kippa o un velo manifestando la loro appartenenza confessionale. Recentemente degli interni in medicina hanno ugualmente espresso questa volontà.

Tali comportamenti, contrari al principio di neutralità che struttura il servizio pubblico, sono molto preoccupanti.

Bisogna avere coscienza che sono spesso il prodotto di gruppi organizzati che testano la resistenza della Repubblica.

3.2.2 Funzionari disorientati di fronte a questi cambiamenti

Rispetto ai fenomeni che andiamo a descrivere, il personale coinvolto si trova senza strumenti. Essi sono fonte di malessere e di disagio che nasce in ognuna di queste situazioni e che impedisce di svolgere il loro compito. Ne sono colpiti moralmente. Degli insegnanti valutano anche che non possono più svolgere la loro missione. Sono ridotti a compiti di sorveglianza o di assistenti sociali. Il personale ospedaliero si esaurisce in negoziazioni con gli utenti, a scapito delle cure che dovrebbero fornire con urgenza.

Questo malessere diventa talvolta una vera sofferenza. Persone ascoltate hanno dichiarato di avere l'impressione di essere in balia di loro stessi per risolvere queste difficoltà.

Sentono che le regole non sono chiare, che la gerarchia non dà loro che un debole sostegno. In pratica sono sottoposti a delle situazioni stressanti.

Si sentono vittime di una "guerriglia" permanente contro la laicità. A questo proposito, il livello locale non è il più adeguato per sviluppare una strategia di risposta. E' per questo che attendono un sostegno dallo Stato, una linea chiara e ferma.

3.2.3 Un mondo del lavoro che non è più risparmiato

Negli anni '60, le grandi imprese avevano saputo regolare le questioni religiose con cui si erano confrontate in ragione dell'origine dei loro impiegati. Avevano anche adeguato i menù della ristorazione collettiva. L'organizzazione dei tempi di lavoro, attraverso pause specifiche, era stata adattata per tener conto del periodo del ramadan. Infine, alcune imprese avevano riservato stanze per la preghiera all'interno dei loro stabilimenti. Si trattava di favorire l'integrazione della mano d'opera straniera, rispettando al tempo stesso certe pratiche, nella misura in cui non ostacolavano il buon andamento dell'impresa.

La situazione oggi è diversa. Le imprese non si confrontano più con l'espressione di bisogni, ma con le rivendicazioni, segnatamente per l'ingresso nel mondo del lavoro di una nuova generazione di effettivi. Queste rivendicazioni, secondo numerosi imprenditori, oltrepassano i limiti del "vivere insieme".

Dei responsabili d'impresa devono far fronte a delle lavoratrici che portano il velo e che rifiutano di stringere la mano dei loro colleghi maschi. Certe impiegate non riconoscono l'autorità del superiore, quando si tratta di donne.

Così facendo, queste rivendicazioni rappresentano una triplice minaccia. Indeboliscono la concordia che deve esistere tra lavoratori, qualunque sia il loro sesso o le loro convinzioni filosofiche e religiose. Modificano la relazione con la clientela, che l'impresa desidera generalmente improntata alla neutralità.

Infine, presentano dei rischi in termini di sicurezza nelle imprese industriali.

Questi comportamenti si ritorcono contro chi li adotta.

Certi capi d'impresa fanno osservare che per il velo e le rivendicazioni a cui sono legate, certe giovani donne si privano da sole di tutte le possibilità di trovare lavoro, o, se dispongono già di un contratto, di tutte le possibilità di avanzamento. Certe operaie rifiutano d'accedere a posti di quadro, per non dover organizzare il lavoro di collaboratori di sesso maschile; si fermano esse stesse in posti subalterni. Questi comportamenti sono stati definiti di "autodiscriminazione".

Queste rivendicazioni, oltre a danneggiare il funzionamento interno delle imprese, sono dunque, in un certo numero di casi, un ostacolo all'inserimento nel mondo del lavoro e all'uguaglianza professionale.

3.3 Il patto sociale: fondamenti scardinati

I fondamenti del patto sociale sono scalzati da un ripiegamento comunitario più subito che voluto all'interno dei quartieri emarginati, dalla minaccia che pesa sulle libertà individuali e dallo sviluppo di discriminazioni fondate sul sesso o le origini.

3.3.1 Un ripiegamento comunitario più subito che voluto

L'insieme degli operatori del territorio ascoltati dalla Commissione ha parlato di un contesto urbano e sociale favorevole allo sviluppo di logiche comunitariste, facendo prevalere la fedeltà a un gruppo particolare sull'appartenenza alla Repubblica. Questo fenomeno era, fino a questi ultimi anni, ancora poco percepibile in Francia.

Alcune cifre illustrano la gravità di questa situazione. E' stato segnalato alla Commissione che in 700 quartieri, che accolgono numerose nazionalità, le difficoltà si accumulano: disoccupazione superiore al 40%, acuti problemi di scolarizzazione, segnalazioni sociali tre volte più importanti che nel resto del territorio. Gli abitanti di questi quartieri abbandonati sentono di essere vittime di una emarginazione sociale che li condanna al ripiegamento su se stessi. In particolare è il caso dei più giovani. Il 32% della popolazione ha meno di 20 anni: è un problema aggrovigliato per ognuno di essi e per la Repubblica.

In certi casi la scuola e lo sport non permettono più di lottare contro questo ripiegamento comunitaristico, perché non assicurano più la loro funzione di scambio sociale. I bambini delle classi medie fuggono verso il settore privato o ottengono delle deroghe all'obbligo di residenza scolastica: le scuole talvolta sono diventate socialmente ed etnicamente omogenee. Lo sviluppo di gruppi sportivi nel cuore dei quartieri non permette più il confronto degli ambienti e delle culture sul territorio.

I gruppi comunitari si sviluppano e non partecipano più alle competizioni organizzate dalle federazioni che tuttavia erano occasione di incontri. La pratica sportiva femminile è in sensibile calo in questi quartieri. Le ragazze sono di fatto escluse dagli stadi e dalle piscine. I club femminili o misti sono spariti. Il poco dialogo interculturale o di valorizzazione delle culture in una logica di scambio aggrava questo stato di fatto. Questo insieme di fenomeni scalza la fiducia nella Repubblica e l'identificazione alla nazione. Favorisce un ripiegamento comunitario in molti casi più subito che voluto.

Gruppi comunitaristi politico-religiosi esprimono questo malessere sociale reale per mobilitare dei militanti. Sviluppano una strategia d'aggressione contro degli individui per piegarli alla norma comunitaria che essi preconizzano. Questi gruppi agiscono anche nei quartieri emarginati sottoponendo la popolazione più debole a una tensione costante.

Ne derivano anche pressioni che vengono esercitate su ragazzine o ragazze affinché tengano un dato comportamento e rispettino dei precetti religiosi come sono interpretati da questi gruppi, pena il doversi ritirare dalla vita sociale e associativa.

3.3.2 Minacce alle libertà individuali

3.3.2.1 Una grave regressione della situazione delle giovani donne

“La situazione delle ragazze nelle città rivela un vero dramma”: in questi termini, un dirigente associativo ha messo in luce che le prime vittime del degrado sociale sono le donne. Un'altra ragazza, ascoltata a porte chiuse, a causa delle minacce di cui temeva essere oggetto, ha riassunto così la situazione: “La Repubblica non protegge i suoi figli”.

Le ragazze si ritrovano vittime di un risorgente sessismo che si traduce con diverse pressioni e violenze verbali, psicologiche o fisiche. I giovani impongono loro di portare abbigliamenti coprenti e asessuati, di abbassare lo sguardo alla vista di un uomo; se non si conformano, sono stigmatizzate come “puttane”. Parecchie associazioni si allarmano per le defezioni sempre più frequenti dei loro aderenti d'origine straniera, che si vedono vietare dal loro ambiente l'impegno nella vita associativa.

In questo contesto, ragazze o donne portano volontariamente il velo, ma altre lo indossano sotto la coercizione o la pressione. Ci sono così preadolescenti a cui il velo è imposto con la violenza. Le ragazze, una volta velate, possono attraversare le scale dei condomini e andare sulla strada pubblica senza temere di essere disprezzate, anzi maltrattate, come succedeva loro prima a capo scoperto. Paradossalmente il velo offre così loro la protezione che dovrebbe garantire la Repubblica. Quelle che non lo portano e lo percepiscono come un segno di inferiorità che rinchiude e isola le donne vengono indicate come “impudiche”, e anzi come “infedeli”.

Delle ragazze sono vittime anche di altre forme di violenze: mutilazioni sessuali, poligamia, ripudio. La condizione personale di queste donne non permette sempre di opporvisi: sulla base di convenzioni bilaterali, il diritto del paese d'origine può essere loro applicato, comprese le disposizioni direttamente contrarie all'uguaglianza tra i sessi e ai diritti fondamentali. Sono imposti matrimoni in certe comunità, in particolare turca, magrebina, africana e pakistana. Facendo venire dall'estero il futuro sposo le famiglie tentano di evitare l'autonomia e l'emancipazione scelte dalle loro figlie, ma anche talvolta dai loro figli. A volte ancora, la ragazza è “sposata” in occasione delle vacanze nel paese d'origine, che significa la fine della scolarizzazione.

La Commissione non può che apprezzare il coraggio con cui alcune ragazze sono venute a testimoniare. Alcune hanno accettato di essere ascoltate solo a porte chiuse. Una di loro che aveva accettato un'audizione pubblica, trasmessa sul canale Public-Sénat, l'indomani è stata minacciata nella sua città.

I diritti elementari delle donne sono oggi quotidianamente scherniti nel nostro paese. Una tale situazione è inaccettabile.

3.3.2.2 Manifestazioni razziste e xenofobe

Numerose persone ascoltate hanno insistito davanti alla Commissione sull'ostilità manifesta di cui sono oggetto i musulmani. Questi fatti, che possono portare fino alla profanazione di tombe e a violenze fisiche, esprimono una forma di odio contro l'Islam. Questo razzismo contro i musulmani sta cambiando gli atti di razzismo antimagrebino conosciuti fino a oggi. Per alcuni, le persone di origine straniera, che siano magrebine o in particolare turche, sono riportate e ridotte a una supposta identità religiosa, non considerando tutte le altre dimensioni della loro appartenenza culturale. Questo amalgama rafforza un'assimilazione fra Islam e radicalismo politico-religioso, dimenticando così che la grande maggioranza dei musulmani professa una fede e una credenza perfettamente compatibili con le leggi della Repubblica.

3.3.2.3 L'affacciarsi di un nuovo antisemitismo

Le minacce alla laicità vanno di pari passo con un ritorno di violenza nei confronti di persone appartenenti o ritenute appartenere alla comunità ebraica. Questa recrudescenza di antisemitismo, in Francia o in altri paesi europei, è fomentata dalle immagini del conflitto israeliano-palestinese. Quali che siano le indignazioni suscitate da tali immagini, la solidarietà con una parte in conflitto, non può tradursi sul territorio della Repubblica, in atti o in parole. Ogni offesa, azione, violenza a carattere antisemita è repressibile e deve essere punita severamente,

conformemente alla legge. Nel 2002, fra gli atti razzisti, le violenze antisemite sono per la prima volta maggioritarie: circa 200 azioni e più di 730 minacce antisemite sono state registrate dal ministero dell'interno.

I diversi rappresentanti delle comunità ebraiche hanno fatto presente alla Commissione il clima di paura in cui vivono sempre più le famiglie ebraiche. Queste violenze sono particolarmente presenti nella scuola. L'insulto ricorrente durante la ricreazione è "sporco giudeo!" o "sporco ebreo!". Il contenuto dei corsi è talvolta contestato quando è trattata la storia della comunità ebraica, a tal punto che l'insegnamento della Shoah diventa impossibile. Dei bambini, a causa della loro supposta appartenenza religiosa, sono perseguitati dai compagni di classe. Indossare la kippa all'uscita della scuola, sulla strada o sui mezzi pubblici può essere pericoloso. All'audizione di 220 liceali da parte della Commissione, uno di loro ha dichiarato, senza che nessuno lo smentisse, che nessun studente ebreo poteva portare la kippa nel suo liceo senza essere immediatamente "linciato". Di fronte a queste violenze, degli allievi hanno dovuto essere "esfiltrati" dalle scuole pubbliche in cui erano stati iscritti e trasferiti in altre. In questo contesto, le domande di iscrizione nelle scuole confessionali ebraiche e cattoliche sono state in netto aumento all'inizio della scuola nel 2003. Queste minacce non pesano solo sugli studenti. Degli insegnanti hanno lasciato l'insegnamento pubblico, a causa delle difficoltà che hanno incontrato per il loro cognome.

3.3.3 Discriminazioni striscianti

L'esistenza di discriminazioni, riflesso di un razzismo persistente, contribuisce a indebolire la laicità.

La discriminazione che avanza può condurre quelli che ne sono vittima a sfiduciare il modello repubblicano e i valori ad esso legati. Quando un candidato a un posto si rende conto che il suo nome o il suo cognome costituiscono un ostacolo, non può che provare un sentimento d'ingiustizia contro il quale è disarmato e senza strumenti. Deve arrivare a cambiare il nome per ottenere un impiego? Questa perdita d'identità, vessatoria, fa dubitare della realtà dell'uguaglianza e del rispetto effettivo di tutti gli uomini e le donne. Si può parlare di "barriera di vetro" a proposito di questo ostacolo invisibile all'ascesa sociale, riprendendo quindi, per gli immigrati, una espressione utilizzata per le discriminazioni sessiste che colpiscono le donne. Se la menzione o il segno supposto di un'origine costituisce un ostacolo all'inserimento sociale ed economico, anzi al riconoscimento del loro giusto valore delle competenze acquisite, non bisogna poi stupirsi che una sorta di coscienza "vittimistica" porti a valorizzare in senso contrario questa origine, fino a mitizzarla esacerbando la differenza.

La deriva comunitarista, allora, non è lontana. Questo fenomeno è ancora limitato ma non bisogna sottovalutarne i rischi se dovesse perdurare. Coloro che hanno fatto senza riserve la scommessa della promozione attraverso la scuola e l'acquisizione dei suoi saperi si credono "figli della Repubblica". Sul mercato del lavoro, vedono troppo spesso chiudersi le porte. La stessa analisi vale per le discriminazioni nell'accesso agli alloggi. Difficili da stabilire, esse sono nondimeno frequenti. La grandezza dei principi non potrebbe essere in alcun caso smentita dalla meschinità delle pratiche, salvo aprire la via a coloro che sfruttano i sentimenti di frustrazione per i loro disegni comunitaristi. La laicità non può tutto. Essa fa valere nello stesso tempo diritti e doveri. Ora certe situazioni sociali rendono poco credibili i diritti, e ciò maldispone coloro che ne sono vittime ad assumere i propri doveri. Ma non se ne dovrebbe approfittare per dichiarare illegittime le esigenze della laicità e rinunciare ad affermarle con il pretesto che esiste l'ingiustizia sociale.

QUARTA PARTE

Affermare una laicità che riunisce

La commissione considera che il principio di laicità, frutto della storia e di un apprendimento secolare, ha permesso alla Francia, terra di diversità culturali e spirituali, di pervenire ad un equilibrio che sarebbe inutile, anzi, pericoloso voler spezzare. La legge del 1905

deve restare il piedistallo del vivere insieme in Francia. La laicità deve continuare a fare rispettare la libertà di coscienza e l'uguaglianza di tutte e di tutti. E' per questo che l'emergenza di nuove pratiche religiose necessita dell'applicazione di un principio di laicità rinnovato.

4.1 Promuovere la laicità e lottare contro le discriminazioni

La laicità non è una nozione familiare per molti dei nostri concittadini. E' necessario promuovere la laicità, ma essa ritroverà la sua legittimità solo se i poteri pubblici e l'insieme della società lottano contro le pratiche discriminatorie e conducono una politica in favore dell'uguaglianza delle opportunità.

4.1.1 Riaffermare e riapprendere la nozione di laicità

4.1.1.1 Riaffermare la laicità

La legge del 1905 non è stata rimessa in cantiere: il quadro che essa ha definito e che resta il nostro oggi costituisce un (...)maggior che suscita l'interesse di numerosi paesi che si trovano ad affrontare le stesse sfide della Francia.

La commissione propone l'adozione di una "carta della laicità" che definisca i diritti e gli obblighi di ciascuno. Essa potrebbe riprendere l'insieme dei principi elencati nel presente rapporto. Questa Carta priva di valore normativo, prenderebbe la forma di una guida da fornire in diverse occasioni: il rilascio del certificato elettorale, la formazione iniziale degli operatori pubblici, all'inizio dell'anno scolastico, all'accoglienza dei migranti – indipendentemente dalla firma di un contratto di accoglienza e di integrazione²⁶ – o all'acquisto della cittadinanza. La commissione raccomanda che sia anche esposto nei luoghi pubblici.

E' stato anche evocata l'adozione di un codice di laicità, che riunisca l'insieme dei testi relativi alla laicità, ma questa proposta non appare opportuna perché i testi interessati sono troppo poco numerosi per dare luogo a codificazione.

La commissione ritiene che la riaffermazione della laicità non porti a rimettere in discussione lo statuto particolare dell'Alsazia-Mosella, al quale è particolarmente attaccata la popolazione di questi tre dipartimenti. Qualche ritocco tuttavia appare necessario. Devono essere predisposte tutte le misure che permettano di affermare l'uguaglianza dei credenti, degli atei e degli agnostici. L'attuale pratica, che impone ai genitori a fare una specifica domanda per dispensare i propri figli dall'insegnamento religioso, potrebbe essere modificato. Sarebbe sufficiente un formulario fornito ai genitori all'inizio dell'anno, col quale rispondere sì o no all'offerta dei corsi. Ugualmente la commissione ritiene che l'insegnamento della religione musulmana debba essere proposto agli alunni allo stesso titolo delle altre religioni.

La commissione note che per i dipartimenti e i territori d'oltre mare, non le è stata sottoposta nessuna proposta di modifica degli statuti particolari.

4.1.1.2 Riapprendere la laicità

Il primo luogo di apprendimento dei valori repubblicani è e deve rimanere la scuola: insegnanti e allievi avranno tutto da guadagnare ad approfondire il principio di laicità. La commissione si felicita della creazione, negli istituti universitari di formazione dei maestri (IUFM), di due moduli di insegnamento, uno sulla filosofia della laicità e i valori della Repubblica, l'altro sull'insegnamento del fatto religioso e la deontologia laica. Questi moduli devono essere generalizzati. La commissione fa propria la proposta formulata da alcune persone che sono state ascoltate: fare firmare una "carta di laicità" agli insegnanti, al momento del loro ingresso all'IUFM o al momento della loro prima entrata in servizio.

²⁶ in Italia potrebbe essere il permesso di soggiorno.

Come principio fondatore della scuola, la laicità è uno dei temi principali dell'educazione civica. Oggi la laicità non può essere concepita senza un legame diretto con il principio di uguaglianza dei sessi. La commissione propone che la laicità, integrando l'uguaglianza tra l'uomo e la donna, sia oggetto di un momento forte di studio e di dibattito, per esempio nel corso di una "giornata di Marianna" che potrebbe essere istituita durante la settimana internazionale di lotta contro il razzismo.

Ogni nuovo istituto scolastico deve portare sulla sua facciata il trittico repubblicano e ciò deve figurare nei disegni di costruzione. Per gli istituti esistenti si deve predisporre un programma pluriennale di apposizione del trittico e sottoposto ai consigli di istituto.

Per molti giovani il servizio nazionale²⁷ era l'occasione di uscire dal loro ambiente familiare e sociale e di confrontarsi con l'autorità. Il rimescolamento sociale, l'apprendimento del vivere insieme, il rispetto delle differenze culturali e spirituali in un quadro laico: la scuola non può da sola assicurare l'insieme di questi compiti. Si potrebbe istituire un servizio civile per favorire il rimescolamento sociale. In mancanza la laicità deve essere riaffermata al momento della chiamata alla leva che hanno il vantaggio di riunire tutti i giovani di una stessa classe di età.

4.1.2 Lottare contro le discriminazioni sociali

E' sul terreno del disagio che si sviluppano gli estremismi comunitaristici: la laicità non ha senso né legittimità se non si assicura l'uguaglianza delle opportunità in ogni punto del territorio, se non si riconoscono le diverse storie che fondano la nostra comunità nazionale e se non si rispettano le identità multiple.

4.1.2 Combattere le discriminazioni sociali e urbane

Il termine di città, all'origine del termine cittadinanza, è oggi divenuto l'incarnazione della perdita di senso del cittadino: sul suolo francese ormai esistono i ghetti. La commissione prende atto della creazione di una agenzia nazionale incaricata di riabilitare le zone di emarginazione sociale e del rialzo molto significativo dei crediti che l'accompagnano. Essa si augura che la politica di lotta contro le discriminazioni urbane diventi una priorità nazionale.

La futura alta autorità indipendente che sarà competente per tutte le forme di discriminazione dovrà modificare le prassi e fare evolvere i comportamenti soprattutto in materia di razzismo diretto o indiretto e di intolleranza religiosa. Le prime vittime sono i giovani che cumulano numerose forme di discriminazione a causa della loro appartenenza etnica, religiosa, o del loro luogo di domicilio.

4.1.2. Eliminare le discriminazioni indotte dalle politiche pubbliche

Paradossalmente lo Stato non ha ancora rispettato tutte i suoi obblighi in materia di accesso al servizio pubblico dell'educazione. Il preambolo della Costituzione del 1946 è tuttavia sancito il principio secondo il quale: "l'organizzazione dell'insegnamento pubblico gratuito e obbligatorio per tutti i gradi è un dovere dello Stato". Ora, bisogna constatare che questa obbligazione costituzionale non è stata rispettata. In certi comuni rurali le famiglie sono costrette a secolarizzare i loro bambini in istituti privati parificati²⁸ per assenza di scuola pubblica. Si tratta qui di una situazione residuale che non ha più ragione d'essere.

A partire dagli anni '70 in un'epoca in cui l'arrivo di popolazione immigrata era considerato come fenomeno temporaneo, la Francia ha firmato con l'Algeria, l'Italia, il Marocco, il Portogallo, la Serbia-Montenegro, la Tunisia e la Turchia accordi bilaterali per proporre un insegnamento delle lingue e delle culture di origine (ELCO) per i bambini immigrati. Gli accordi a cui si appoggiano gli ELCO sono da allora regolarmente adempiuti. Ora, la commissione constata che,

²⁷ *il servizio di leva?*

²⁸ *Nel testo: sous contrat d'association*

sulla base del diritto alla differenza, si è scivolati verso il dovere di appartenenza. Questo insegnamento risente di una logica comunitaristica. E' assicurato da insegnanti stranieri, remunerato dai paesi di origine per dei giovani che, loro, sono spesso di nazionalità francese e hanno vocazione a vivere in Francia definitivamente.

Questo dispositivo va spesso in senso contrario all'integrazione dei giovani venuti dall'immigrazione, alla promozione della lingua francese e alla valorizzazione dell'insegnamento dell'arabo, del turco e di altre lingue. La commissione raccomanda la soppressione progressiva degli ELCO e la loro graduale sostituzione con un insegnamento di diritto comune delle lingue vive. Nelle primarie questo insegnamento potrà essere affidato, in caso di bisogno, a delle associazioni autorizzate dallo Stato. La situazione attuale, in cui l'insegnamento dell'arabo assicurato maggioritariamente nel quadro delle scuole craniche, non è soddisfacente. Il Ministero dell'Educazione nazionale deve riflettere ai mezzi con i quali promuovere questo insegnamento nelle scuole, valorizzando in particolar modo questi corsi di lingua. D'altra parte la commissione raccomanda l'introduzione dell'insegnamento delle lingue straniere non statali (il berbero e il kurdo per esempio) sull'esempio delle lingue regionali: 2000 alunni si iscrivono ogni anno alla prova facoltativa di berbero al baccalaureato.

La società francese non può accettare attentati all'uguaglianza e alla convivenza mista dei sessi. Il venir meno di questa mescolanza nei luoghi pubblici, in particolare nell'accesso alle squadre sportive pubbliche, comporta un grave attentato all'uguaglianza. Farne un diritto sarebbe entrare in una logica inaccettabile. L'apertura al pubblico di queste squadre non può in nessun caso essere fondata su criteri discriminatori legati al sesso, ma nemmeno alla religione, e una disposizione legislativa potrà richiamare l'esigenza della promiscuità. Le associazioni che partecipano al servizio pubblico dello sport devono essere assoggettate alle medesime regole.

Ma la commissione insiste sulla necessità di evitare ogni confusione tra il fatto comunitario e il comunitarismo, come pure tra il culturale e il culturale. A questo proposito la commissione sottolinea il rischio che ci sarebbe a rinchiudere le popolazioni nella sola referenza religiosa, e a limitare il partenariato alle associazioni confessionali, mentre le associazioni a vocazione culturale possono facilitare il dialogo in seno alla società francese. La Repubblica non ha vocazione a legittimare l'esistenza di comunità, ma può prendere in considerazione delle associazioni culturali che giocano un ruolo decisivo come tramite di laicità.

Lo Stato e i suoi partner, associazioni o collettività locali, avrebbero da guadagnarci a precisare i criteri di attribuzione degli aiuti a strutture comunitarie: si al finanziamento di quelle che favoriscono gli scambi, gli incontri, l'apertura alla città; no all'aiuto ad associazioni che rifiutano il dialogo con il resto della società. La priorità deve oggi essere data ai gruppi che favoriscono l'interscambio sociale dell'insieme della popolazione di una stessa città, piuttosto che ai gruppi di quartiere dal bilancio addolcito.

Infine è necessario denunciare le convenzioni internazionali che riconoscono la poligamia o il ripudio. In materia di status personale, la Francia, come già fanno certi suoi partner europei, deve fare prevalere il diritto del paese di residenza sul diritto del paese di origine.

4.1.2.3 Rispettare la diversità

“ Alla moschea almeno io esisto! ”: questa esclamazione in forma di avvertimento udita dalla commissione, suona come un vero e proprio fallimento della politica di integrazione degli ultimi venti anni.

Bisogna combattere la preconcetti e i pregiudizi sulle differenti componenti della storia francese e sul fenomeno migratorio. L'insegnamento della storia della schiavitù è assente dai programmi e quello della storia della colonizzazione e della decolonizzazione ma anche dell'immigrazione occupa uno spazio insufficiente. Questi insegnamenti dovrebbero occupare il loro spazio in tutti gli anni delle scuole superiori, nel territorio metropolitano e nei dipartimenti e territori d'oltre mare. Il futuro Centro della memoria dell'immigrazione è, da parte sua, destinato a diventare un luogo di formazione, di ricerca e di dibattito sul fenomeno migratorio.

4.2 Fare vivere i principi della Repubblica

Il dibattito pubblico si è svolto nella polemica del portare il velo islamico a scuola. Le audizioni della commissione hanno permesso di misurare la logica riduttiva e stigmatizzante di un tale approccio, limitato a un segno e nel solo ambito scolastico.

- al di là della scuola, è l'insieme del servizio pubblico che incontra difficoltà nell'applicazione del principio di laicità (sanità, giustizia, difesa)
- dall'espressione ostentatoria e proselitistica fino all'attentato ai diritti della persona e alle libertà pubbliche, il nostro edificio giuridico nel suo insieme minaccia di crollare.

4.2.1 Riaffermare la stretta neutralità per gli operatori pubblici

Dall'inizio del XX secolo la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato impone agli agenti pubblici la più stretta neutralità. Essa non è finora mai stata oggetto di una sanzione legislativa. La commissione ritiene che sarebbe opportuno trascrivere nello statuto generale delle tre funzioni pubbliche, il rispetto della neutralità del servizio al quale sono tenuti tutti i funzionari e gli operatori²⁹ dello Stato, degli enti locali³⁰ e dei rispettivi istituti pubblici. Senza pregiudizio per l'esercizio del loro diritto sindacale, essi non possono esprimere in servizio le loro idee e convinzioni politiche, religiose o filosofiche. In cambio di quest'obbligo, la commissione ritiene che lo statuto degli operatori pubblici dovrebbe offrire loro la garanzia che nessuna contestazione o chiamata in causa che li riguardi è possibile sulla base delle loro convinzioni personali o della loro appartenenza, reale o presunta, a un gruppo religioso, politico o filosofico.

Questi obblighi di neutralità dovrebbero essere menzionati nei contratti conclusi con le imprese concessionarie del servizio pubblico o che concorrono al servizio pubblico.

4.2.2 Difendere i servizi pubblici...

4.2.2 ...nella scuola

La questione della laicità è ricomparsa nel 1989 là dove era nata nel XIX secolo: nella scuola. Il suo compito è essenziale nella Repubblica. Essa trasmette le conoscenze, forma allo spirito critico, assicura l'autonomia, l'apertura alla diversità delle culture e il fiorire della personalità, la formazione del cittadino e l'avvenire professionale. Essa prepara così i cittadini di domani condotti a vivere insieme in seno alla Repubblica. Una tale missione presuppone delle regole comuni chiaramente fissate. Primo luogo di socializzazione e talvolta solo luogo di integrazione e ascesa sociale, la scuola influenza largamente i comportamenti individuali e collettivi. Nella scuola della Repubblica sono accolti non dei semplici utenti, ma degli allievi destinati a diventare cittadini istruiti. La scuola è così una istituzione fondamentale della Repubblica, e accoglie essenzialmente dei minori sottoposti all'obbligo scolastico, chiamati a vivere insieme al di là delle loro differenze. Si tratta di uno spazio specifico, sottoposto a regole specifiche, al fine di assicurare la trasmissione del sapere nella serenità. La scuola non deve essere al riparo dal mondo, ma gli allievi devono essere protetti dal "furore del mondo"; certamente la scuola non è un santuario, ma deve favorire una presa di distanza in rapporto al mondo reale per permetterne l'apprendimento. Ora, in troppe scuole le testimonianze hanno dimostrato che i conflitti identitari possono diventare un fattore di violenza, portare ad attentati alle libertà individuali e provocare dei turbamenti all'ordine pubblico.

Il dibattito pubblico si è centrato sul portare il velo islamico da parte di giovani ragazze e più generalmente sul portare simboli religiosi e politici a scuola. La commissione ha desiderato trascrivere le differenti prese di posizione espresse dalle persone partecipanti alle audizioni:

²⁹ nel testo: *agents non titulaires*

³⁰ nel testo: *collectivités territoriales*

- per quelle che lo portano, il velo può avere diversi significati. Può essere una scelta personale o al contrario una costrizione, particolarmente intollerabile per i più giovani. Portare il velo a scuola è un fenomeno recente. Affermato nel mondo mussulmano negli anni '70 con l'emergere di movimenti politico-religiosi radicali, esso si manifesta in Francia solo a partire dagli anni '80
- per quelle che non lo portano, l'esibizione del velo islamico stigmatizza " la giovane ragazza pubere o la donna come sola responsabile del desiderio dell'uomo", visione che contravviene fondamentalmente al principio di uguaglianza tra uomini e donne.
- Per l'insieme della comunità scolastica, portare il velo è troppo spesso fonte di conflitti, di divisioni e anche di sofferenza. Il carattere visibile di un segno religioso è sentito da molti come contrario alla missione della scuola che deve essere uno spazio di neutralità e un luogo di risveglio della coscienza critica. E' anche un attentato ai principi e ai valori che la scuola deve insegnare, in particolare l'uguaglianza tra gli uomini e le donne.

La commissione ha ascoltato i rappresentanti delle grandi religioni e i dirigenti di associazioni di difesa dei diritti dell'uomo che hanno espresso le loro obiezioni di fronte a una legge che proibisca di portare simboli religiosi. I motivi invocati sono i seguenti: stigmatizzazione dei musulmani, esacerbazione del sentimento antireligioso, immagine all'estero di una Francia "liberticida", incoraggiamento alla descolarizzazione e sviluppo di scuole mussulmane. Sono state sottolineate le difficoltà di applicazione con le quali si scontrerebbe una legge. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha raggiunto un equilibrio a cui esse sono legate e che una legge rimetterebbe in discussione.

Altri – la quasi totalità dei capi di istituto e moltissimi professori – sono convinti che bisogna legiferare. La commissione è stata particolarmente sensibile al loro smarrimento. Insufficientemente attrezzati, essi si sentono del tutto soli davanti alla eterogeneità di queste situazioni e alla pressione esercitata dai rapporti di forza locali. Essi contestano le cifre ufficiali che minimizzano le difficoltà incontrate sul terreno. Essi hanno sottolineato le tensioni suscitate dalle rivendicazioni identitarie e religiose, la formazione di clan, per esempio, dei raggruppamenti comunitaristici durante le ricreazioni o nelle mense scolastiche. Tutti esprimono il bisogno di un quadro chiaro, di una norma formulata a livello nazionale, decisa e assunta dal potere politico e dunque preceduta da un dibattito del Parlamento.³¹ La richiesta espressa è quella di una legge che proibisca di portare qualunque segno visibile, così che il capo di istituto non sia solo di fronte alla questione di determinare se si trova di fronte a un segno ostentatorio o no.

La commissione ha d'altra parte ascoltato responsabili politici e numerosi dirigenti di associazioni locali. Parallelamente agli insegnanti, essi raccolgono spesso la richiesta di aiuto di numerose ragazze e donne provenienti dall'immigrazione e che abitano nelle città. Presentate come la "maggioranza silenziosa", vittime di pressioni esercitate nel quadro familiare o di quartiere, queste giovani donne hanno bisogno di essere protette e che a questo fine si rivolgano forti segnali da parte dei poteri pubblici ai gruppi islamismi.

La commissione, dopo aver ascoltato le posizioni degli uni e degli altri, ritiene che oggi non è più questione di libertà di coscienza, ma di ordine pubblico. Il contesto è cambiato da qualche anno. Le tensioni e le sfide negli istituti attorno a questioni religiose sono divenute troppo frequenti. Lo svolgimento normale degli insegnamenti non può più essere assicurato. Si esercitano pressioni su giovani ragazze minori per costringerle a portare un segno religioso. L'ambiente familiare e sociale impone loro talvolta scelte che non sono le loro. La Repubblica non può restare sorda al grido di sconforto e di soccorso di queste giovani ragazze. Lo spazio scolastico deve restare per esse un luogo di libertà e di emancipazione.

Perciò la commissione propone di inserire in un testo di legge centrato sulla laicità la seguente disposizione: " Nel rispetto della libertà di coscienza e del carattere proprio degli istituti

³¹ nel testo: *de la représentation nationale*.

privati parificati, sono proibite nelle scuole primaria e secondaria³² abbigliamento e simboli che manifestano una appartenenza religiosa o politica. Ogni sanzione è proporzionata e presa dopo che l'alunno è stato invitato a conformarsi ai suoi obblighi".

Questa disposizione sarà inseparabile dalla indicazione dei seguenti motivi: " La abbigliamento e i simboli religiosi proibiti sono i simboli ostentati come grandi croci, velo o kippa. Non sono considerati come simboli manifestanti una appartenenza religiosa i simboli discreti come medaglie, piccole croci, stelle di David, mani di Fatima o piccoli corani"

Questa proposta è stata adottata dalla commissione all'unanimità dei presenti con una astensione.

Essa deve essere intesa come una opportunità data all'integrazione. Non si tratta di porre una proibizione ma di fissare una regola di vita in comune. Questa nuova regola sarà esplicitata e applicata attraverso un'aggiunta ai regolamenti interni e nei corsi di educazione civica. La sanzione non deve intervenire se non come ultima istanza. Le procedure attuali di mediazione e gli sforzi di accoglienza e sostegno devono essere mantenuti, anzi sviluppati, insieme agli allievi interessati e i loro famigliari.

L'ostacolo giuridico della incompatibilità di una legge con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che è stata frequentemente segnalata, può secondo quanto emerso dai lavori della commissione, essere scartata. La Corte europea di Strasburgo protegge la laicità quando essa è un valore fondamentale dello Stato. Essa ammette che siano apportati limiti alla libertà di espressione nei servizi pubblici, soprattutto quando si tratta di proteggere minori contro pressioni esterne. Quanto al giudice costituzionale francese, esso ammette che la legge ponga delle regole specifiche per i minori al fine di assicurare loro protezione. Questo stesso giudice fa della necessità di preservare l'ordine pubblico e della salvaguardia dei diritti e dei principi di valore costituzionale un obiettivo esso stesso di rilevanza costituzionale.

La legge che la commissione propone in questo campo risponde esattamente a questi imperativi.

L'argomento secondo il quale la legge potrebbe favorire il ricorso all'insegnamento privato non è maggiormente dirimente. Certi genitori musulmani preferiscono già ricorrere all'insegnamento cattolico purchè i loro figli beneficino di un insegnamento di valori religiosi. In cambio, altri genitori che hanno ritirato i loro figli dalla scuola pubblica perchè vi subivano pressioni comunitaristiche potranno riscriverli. D'altra parte bisogna sottolineare che gli istituti potranno adottare se lo desiderano regole equivalenti a quelle degli istituti di insegnamento pubblico, attraverso l'introduzione di regolamenti interni conformi al loro specifico carattere.

Su un altro piano la commissione considera che non è ammissibile che degli allievi si sottraggano all'obbligo della frequenza rifiutando di assistere a certi corsi, di studiare autori del programma o di essere interrogati da un professore di sesso opposto. Certi allievi si sottraggono sistematicamente dal frequentare un corso un dato giorno. La commissione ha notato che, secondo tutti gli intervenuti, le dispense al corso per evitare di andare in piscina o in palestra sono troppo spesso accordate indebitamente. Per metter fine a questi certificati compiacenti bisognerebbe riservare ai medici scolastici, o in loro mancanza a medici autorizzati dallo Stato, la facoltà di rilasciare dispense mediche.

Infine la commissione si allarma per la crescita della descolarizzazione. La legge dovrebbe riaffermare le regole in materia d'obbligo scolastico. La commissione si augura che il Ministero dell'educazione nazionale ricordi con fermezza ai suoi servizi che l'iscrizione per corrispondenza è un diritto solo in circostanze eccezionali. Tenuto conto della descolarizzazione di certe giovani ragazze dopo che hanno compiuto sedici anni la commissione giudica opportuno che le allieve possano, a partire dai sedici anni, scegliere senza il consenso dei loro genitori di proseguire gli studi oltre il periodo dell'obbligo³³, così come un giovane può scegliere di essere francese senza il

³² Nel testo: dans les écoles, collèges et lycées

³³ in Francia l'obbligo scolastico è fino a sedici anni

consenso dei genitori a partire dai sedici anni. A questo riguardo, la commissione propone che siano diffuse a scuola le informazioni relative alla possibilità di acquistare la nazionalità francese a partire dai 16 anni.

4.2.2.2 ...nelle Università

La situazione dell'Università nonostante che questa faccia parte integrante del servizio pubblico dell'educazione, è del tutto differente da quella della scuola. Vi studiano maggiorenni. L'università deve essere aperta al mondo. Non si tratta dunque di impedire che gli studenti possano esprimervi le loro convinzioni religiose, politiche o filosofiche. In cambio, queste manifestazioni non devono portare a trasgredire le regole di organizzazione dell'istituzione universitaria. Non è ammissibile che degli insegnanti siano ruscitati in funzione del loro sesso o della loro supposta religione o che degli insegnanti siano ostacolati per principio. La commissione ritiene augurabile che gli istituti di insegnamento universitario³⁴ adottino un regolamento interno in questo senso.

4.2.2.3 ...negli ospedali

Nell'ospedale i pazienti si vedono garantita la libera pratica del loro culto e la manifestazione delle loro convinzioni religiose. Il modello di Carta del paziente, proposto dal Ministero come modello per gli istituti di sanità indica così che " un paziente deve poter seguire nella misura del possibile i precetti della sua religione". In cambio non può, con il suo comportamento rimettere in questione il funzionamento del servizio. Rifiutare di farsi curare da un medico dell'altro sesso, o di rispettare le regole dell'igiene e della sanità pubblica, non è accettabile. Il legislatore ha, nel marzo del 2002, sancito i diritti dei malati all'interno del sistema di cura ospedaliero. Bisogna evitare che questo progresso legislativo favorisca nello stesso tempo, lo sviluppo di atteggiamenti esclusivamente consumeristici³⁵. Essa potrebbe essere tradotta in legge contenente obblighi che i pazienti devono rispettare, precisando il rispetto degli obblighi sanitari, delle regole indispensabili al buon funzionamento del servizio pubblico e la proibizione di ruscare un operatore.

Alcuni istituti ospedalieri incontrano difficoltà di fronte ad associazioni di utenti che si comportano come gruppi di pressione politico religiosa. La commissione non può che approvare la volontà del ministro della sanità di precisare le condizioni nelle quali le associazioni di utenti del sistema sanitario saranno d'ora in poi autorizzate.

4.2.2.4 ...nelle carceri

Nelle carceri, ogni detenuto deve poter godere di una assistenza spirituale. La libertà di culto, in conformità alla legge del 1905, vi è particolarmente protetto: le pratiche religiose sono prese in considerazione nella misura del possibile e la presenza di ministri del culto retribuiti e autorizzati vi gioca un ruolo non trascurabile. La commissione, preoccupata delle pressioni, anzi degli atti di proselitismo, sia nei confronti dei detenuti sia delle loro famiglie, ritiene che sia essenziale che gli spazi collettivi siano preservati da ogni appropriazione comunitaria. Essa esprime l'auspicio che siano assunti ministri del culto mussulmani.

4.2.3 ...nelle imprese

Il codice del lavoro protegge i diritti personali e le libertà individuali dei dipendenti. Le restrizioni alle libertà autorizzate devono essere giustificate dalla natura della mansione e

³⁴ nel testo : supérieur

³⁵ si teme evidentemente lo sviluppo di associazioni che sotto il pretesto di difendere i diritti dei pazienti abbiano in realtà lo scopo principale di controllare l'adesione degli individui a pratiche religiose ecc.

proporzionali al fine. Riguardo le difficoltà che incontrano certe imprese la commissione raccomanda che una disposizione legislativa, presa dopo concertazione con le parti sociali, permetta all'imprenditore di regolamentare l'abbigliamento e la tenuta di simboli religiosi, tenuto conto degli obblighi riguardanti la sicurezza, i contatti con la clientela e la pace sociale interna.

4.2.4 Sanzionare fermamente i comportamenti razzisti e antisemiti

La commissione particolarmente indignata per le numerose testimonianze di comportamenti e iniziative di carattere razzista o antisemita, considera che i poteri pubblici devono adottare la più grande fermezza in questo campo. Certi insulti diventano talmente di uso corrente che i responsabili di istituto non li valutano nemmeno più come da contarsi nelle "offese a carattere razzista". La banalizzazione del razzismo e dell'antisemitismo nella vita quotidiana non è una fatalità. Una circolare del ministro dell'educazione nazionale deve invitare i rettori, gli ispettori, il personale direttivo e tutto il personale a farne una priorità.

Allo stesso modo la commissione chiama il Consiglio superiore del sistema audiovisivo alla vigilanza sui programmi che si tengono su certe reti radiofoniche o audiovisive.

4.3 Rispettare pienamente la diversità di idee

La laicità costituisce il quadro francese nel quale è pienamente garantita la libertà di culto e di espressione di tutte le opzioni spirituali e ideali. I poteri pubblici devono trarne tutte le conseguenze per facilitare l'esercizio dei differenti culti, senza per questo rimettere in causa il posto storico che hanno la cultura e le confessioni cristiane nella società.

4.3.1 Insegnare il fatto religioso a scuola

L'insegnamento delle religioni, fuori dai settori amministrativi concordatari³⁶ non deve essere fornito nel quadro del servizio pubblico laico dell'educazione. In cambio a favore di un approccio ragionato delle religioni come fatto di civiltà militano molte ragioni, come hanno potuto sviluppare il rettore Joutard a partire dal 1989 e il filosofo Régis Debray molto recentemente. Una migliore conoscenza vicendevole delle differenti culture e tradizioni delle correnti religiose è oggi essenziale. I programmi scolastici in questi ultimi anni sono stati rivisti per meglio integrare lo studio del fatto religioso negli insegnamenti di francese e di storia, cosa della quale la commissione si congratula. Essa non crede non crede nell'ipotesi di una nuova materia a sé stante, ma scommette sullo sviluppo di un approccio trasversale ai fenomeni religiosi, in particolare per mezzo di nuove pedagogie interdisciplinari. Si deve trovare l'occasione di affermare una laicità attiva che sviluppi la conoscenza ragionata e l'approccio critico dei testi.

4.3.2 Sviluppare gli studi superiori sull'Islam

Si propone di creare una Scuola nazionale di studi islamici. Questa scuola avrebbe parecchie vocazioni: sviluppare le ricerche scientifiche sulle società, il pensiero e la cultura legati al modello "islamico" di produzione delle società; offrire uno spazio di espressione scientifica critica dell'Islam come religione, tradizione di pensiero e di svariate culture attraverso il mondo; contribuire alla formazione dei maestri chiamati a insegnare il fatto religioso a tutti i livelli dell'insegnamento pubblico; creare un centro di lettura, di documentazione e di scambio per tutti i cittadini desiderosi di acquisire informazioni scientifiche su tutto ciò che attiene all'inserimento dell'Islam e dei mussulmani nelle grandi correnti di pensiero critico contemporaneo e costruzione di una spazio laico di cittadinanza; tessere rapporti con i ricercatori e gli insegnanti nel mondo mussulmano

³⁶ nel testo : *ailleurs que dans les départements concordataires*

contemporaneo; porre in essere strutture d'accoglienza per i numerosi studiosi francofoni che vengono dal Maghreb dall'afrika e dal vicino oriente.

4.3.3 Rendere operanti i testi esistenti per quanto riguarda i ministri di culto

La commissione deplora che nessun culto goda, nei fatti, dei vantaggi che la legge in materia di ministri dei culti accorda loro. E' già stata menzionata la mancanza di ministri mussulmani in molti servizi pubblici come gli ospedali o le carceri. Non ci sono ministri dei culti nell'esercito e i militari di confessione mussulmana sono a volte assistiti da rabbini. La commissione propone che un servizio di culto mussulmano sia nominato alle stesse condizioni degli altri servizi generali delle altre religioni.

4.3.4 Assicurare un pieno rispetto di tutte le convinzioni

4.3.4.1 Riconoscere il libero pensiero e gli umanesimi razionalisti come opzione spirituale a sè stanti

Le grandi religioni godono di trasmissioni televisive regolari. Pare opportuno proporre alla corrente di libero pensiero una corsia oraria equivalente, sull'esempio della pratica corrente in Belgio. Ugualmente sarebbe desiderabile che questa corrente fosse rappresentata in diversi comitati etici.

Più in generale bisogna vegliare a che tutte le famiglie spirituali siano parimenti trattate, specialmente sul piano fiscale.

4.3.4.2 Considerare le esigenze religiose in materia alimentare

Sostituti del maiale e pesce al venerdì devono essere proposti nell'ambito della ristorazione collettiva (istituti scolastici, penitenziari, ospedalieri, di impresa). Tuttavia considerare le esigenze religiose deve essere compatibile con il buon funzionamento del principio che in Quebec chiamano "adattamento ragionevole".

4.3.4.3 Considerare le esigenze religiose in materia funeraria

La laicità non può essere alibi per le autorità comunali per rifiutare l'orientamento spaziale delle tombe nei cimiteri. E' desiderabile che il Ministero dell'interno inviti al rispetto delle convenzioni religiose specialmente in occasione della scadenza delle concessioni funerarie. In collegamento con i responsabili religiosi il rinnovo delle concessioni deve essere fatto a condizioni rispettose delle esigenze confessionali, con una corretta gestione degli ossari. Le collettività potrebbero dotarsi di comitati etici per permettere un dialogo con le differenti comunità religiose e per regolare le difficoltà che possano insorgere.

4.4 Prendere in considerazione le feste più solenni delle religioni più rappresentative

Non si tratta di rimettere in causa il calendario concepito principalmente sulle feste cattoliche (4 su 11 giorni festivi, il lunedì di pentecoste e di pasqua avendo di fatto un'origine laica). Ma è il caso di considerare che il panorama spirituale³⁷ francese in un secolo è cambiato. La Repubblica sarebbe onorata dunque riconoscendo i giorni più sacri delle due altre grandi religioni monoteiste presenti in Francia, dal momento che i buddisti organizzano la loro principale festa annuale una domenica di maggio. Così a scuola l'insieme degli allievi non lavorerebbero il giorno di Kippur e Aid el Kebir. Questi due giorni di festa supplementari dovrebbero essere retribuiti. La

³⁷ chiaramente qui il termine spirituale è sinonimo di religioso

Repubblica sottolineerebbe così con forza il suo rispetto della pluralità delle opzioni spirituali e filosofiche e la sua volontà che questo rispetto sia condiviso da tutti i figli di Francia.

Nel mondo imprenditoriale il Kippur, l'Aid el kebir il Natale ortodosso o dei cristiani orientali sarebbero riconosciuti come giorni festivi. Sarebbero sostituibili con un altro giorno festivo a discrezione del lavoratore. Questa proposta sarebbe definita dopo concertazione con le parti sociali, tenendo conto delle specificità delle piccole e medie imprese. Questa pratica del credito del giorno festivo è già di uso corrente in certi paesi o organizzazioni internazionali come l'ONU.

Conclusioni

La legge del 9 dicembre 1905 ha sancito la separazione tra Chiesa e Stato. Oggi il problema laico non si pone negli stessi termini. In un secolo, la società francese, per effetto dell'immigrazione, si è trasformata, sul piano spirituale e religioso. L'odierna posta in gioco sta nel fare posto a nuove religioni, pur realizzando l'integrazione e combattendo le strumentalizzazioni politico-religiose. Si tratta di conciliare l'unità nazionale con il rispetto della diversità. Per consentire di garantire la vita in comune, la laicità assume una nuova attualità. Il vivere insieme è ormai in primo piano.

A tal fine, tutti devono godere della libertà di coscienza, dell'uguaglianza del diritto e della neutralità del potere politico, indipendentemente dalle opzioni spirituali. Per lo Stato, tuttavia, si tratta altresì di riaffermare regole rigorose, perché possa essere garantita la vita in comune in una società pluralistica. La laicità francese implica oggi il dare forza ai principi che la fondano, di sostenere i servizi pubblici e di assicurare il rispetto della diversità spirituale. Perciò lo stato deve richiamare gli obblighi che si impongono agli amministratori, di eliminare le pratiche pubbliche discriminatorie, e adottare regole forti e chiare nel quadro di una legge sulla laicità.

Un richiamo agli obblighi ai quali gli amministratori sono soggetti

Lottare decisamente contro il razzismo e l'antisemitismo. Invitare al riguardo gli amministratori alla massima fermezza, specie nel settore della educazione nazionale.

Fare rigorosamente rispettare le regole dell'obbligo scolastico e il contenuto dei programmi.

Fare della laicità un tema di fondo dell'educazione civica, in particolare in occasione di un'apposita giornata nazionale: "giornata di Marianna".

Garantire meglio l'insegnamento del fatto religioso. Invitare le amministrazioni a prevedere cibi sostitutivi nelle mense pubbliche.

Adottare solennemente una Carta della laicità, da consegnare in diverse occasioni: alla consegna del certificato elettorale, all'inizio della formazione degli operatori del servizio pubblico, alla riapertura delle scuole, all'atto dell'accoglienza dei migranti - sia o meno sottoscritto un contratto di accoglienza³⁸ - o all'ottenimento della cittadinanza. La Commissione auspica che questa Carta venga anche affissa nei luoghi pubblici interessati.

Inserire la laicità nel programma delle giornate di preparazione alla difesa nazionale.

Invitare gli amministratori a considerare le necessità religiose funebri.

Eliminazione delle pratiche pubbliche discriminatorie

Incoraggiare la distruzione dei ghetti urbani riqualificando le città.

Rendere possibile l'accesso alla scuola pubblica in tutti i comuni.

Nei comuni dare la priorità ai gruppi sportivi misti favorendo l'interscambio sociale.

In Alsazia Mosella includere l'islam fra gli insegnamenti religiosi proposti e lasciare aperta la scelta di seguire o no un insegnamento religioso.

³⁸ Nel testo: *contrat d'accueil et d'integration*

Abolire gli insegnamenti delle lingue e culture d'origine (ELCO) e sostituirli progressivamente con l'insegnamento delle lingue vive. L'insegnamento di lingue non statali nuove deve essere oggetto di progettazione (per esempio il berbero e il kurdo). Sviluppare l'apprendimento della lingua araba nel quadro dell'educazione nazionale e non nelle sole scuole coraniche.

Assicurare un insegnamento completo della nostra storia integrandovi la schiavitù, la colonizzazione, la decolonizzazione e l'immigrazione.

Riequilibrare il sostegno dato alle associazioni a favore delle associazioni culturali.

Assumere ministri del culto mussulmano nell'esercito e nelle carceri.

Creare una autorità di lotta contro le discriminazioni.

Dare alle correnti di libero pensiero e di carattere umanistico e filosofico³⁹ pari accesso alle emissioni televisive del servizio pubblico.

L'adozione di una legge sulla laicità

Questa legge dovrebbe comportare due aspetti: da un lato, precisare le regole di funzionamento nei servizi pubblici e nelle imprese; dall'altro, garantire la diversità spirituale nel nostro paese.

a) Il funzionamento dei servizi pubblici

Sostenere il rigoroso rispetto del principio di neutralità da parte di tutti gli operatori pubblici. Includere il dovere di neutralità del personale nei contratti conclusi con le imprese appaltatrici dei servizi pubblici e con quelle che concorrono al pubblico servizio. Viceversa, precisare che gli operatori pubblici non possono essere respinti in base a sesso, razza, religione o pensare.

Prevedere che gli utenti dei servizi pubblici debbano adeguarsi alle esigenze di funzionamento del servizio stesso.

Adottare per la scuola la disposizione seguente: "Nel rispetto della libertà di coscienza e del carattere proprio degli istituti privati a contratto, sono vietati nelle scuole primarie e secondarie⁴⁰, abbigliamento e simboli che manifestino l'appartenenza religiosa o politica. Qualsiasi sanzione è calibrata e impartita dopo che si sia invitato l'alunno a rispettare i suoi doveri"; questa disposizione dovrebbe essere strettamente connessa all'esposizione delle seguenti motivazioni: "abbigliamento e simboli religiosi vietati sono quelli esibiti ostentatamente⁴¹, come il crocifisso, il velo o la kippa. Non vanno considerati simboli che esprimano un'appartenenza religiosa quelli discreti, quali medagliette, crocette, stelle di David, manine di Fatima, o piccoli Corani".

Prevedere nella legge sull'insegnamento superiore la possibilità di adottare un regolamento interno che ricordi agli studenti le regole legate al funzionamento del servizio pubblico.

Completare la legge sanitaria ospedaliera per richiamare gli utenti ai loro obblighi in particolare la proibizione di ruscare personale curante nonché il rispetto delle regole di igiene e di salute pubblica.

Inserire nel codice del lavoro un articolo affinché le imprese possano integrare nel loro regolamento interno disposizioni relative all'abbigliamento e alla tenuta di simboli religiosi sulla base delle regole di sicurezza, per esigenze di contatto con la clientela o per assicurare la pace sociale interna.

b) Il rispetto della diversità spirituale

³⁹ Nel testo: *aux courants libre-penseurs et aux humanistes rationalistes*

⁴⁰ Nel testo: *écoles, collèges et lycées*

⁴¹ Nel testo: *Ostensibles*

Dichiarare festivi in tutte le scuole della Repubblica i giorni della festa religiosa del Kippur e dell'Aid el-Kebir. In ambito aziendale, consentire ai dipendenti di scegliere, sull'insieme dei giorni di ferie cui hanno diritto, un giorno per la loro festività religiosa.
Creare una scuola nazionale di studi islamici.

La Commissione si è pronunciata all'unanimità dei presenti sull'insieme delle proposte e, con una sola astensione, sulla proposta relativa al divieto di indossare abbigliamento e simboli religiosi e politici negli istituti scolastici. La Commissione è convinta che le sue proposte possono rafforzare l'esistenza di valori comuni nell'ambito di una laicità aperta e dinamica capace di costituire un modello allettante e associativo. La laicità non è che una regola del gioco istituzionale e un valore fondativi del patto repubblicano che permette di conciliare il vivere insieme e il pluralismo e la diversità.

Remis, 11 dicembre 2003